



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

CONFERENZA DI SERVIZI – 05.02.2014

L'anno 2014, il giorno 5 (cinque) del mese di febbraio, alle ore 12,00, presso gli Uffici della Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Monteforte d'Alpone, avente per oggetto:

**Approvazione Piano di Assetto del Territorio
ed esame osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Monteforte d'Alpone	Claudio Ramazzin delega del Sindaco in data 04.02.2014 prot. Reg. 51711	Claudio Ramazzin delegato del Sindaco, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 03.08.2012
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris (Direttore della Sezione Urbanistica)	Direttore della Sezione Urbanistica in attuazione della DGRV n. 3090 del 03.10.2006

Sono inoltre presenti:

arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Sezione Urbanistica
arch. Giorgio Forti	Tecnico incaricato

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- che in data 30.05.2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco del Comune di Monteforte d'Alpone e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 03.08.2012 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su quotidiani locali e quotidiani nazionali;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 55 del 04.06.2013 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 11.12.2013;
- Che per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo, in base alle verifiche eseguite dalla competente struttura regionale riassunte nell'Istruttoria Tecnica allegata al provvedimento di validazione degli archivi digitali, è stato acquisito il relativo decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 109 del 24.09.2013 .
- che in data prot. Reg. N. 49943 del 04.02.2014 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute e convocata la Conferenza stessa per il giorno 05.02.2014 alle ore 12,00 presso la Sezione Urbanistica

TUTTO CIO' PREMESSO

II Consigliere Claudio Ramazzin, delegato del Sindaco del Comune di Monteforte d'Alpone assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il Dottor Giorgio Consolero, Segretario del Comune di Monteforte d'Alpone.

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, prot. 251800 del 31.05.2012;
- Ufficio Regionale per la Geologia, prot. 305041 del 06.06.2009 e parere prot. 455140 del 22.10.2013;
- Commissione Regionale VAS, n. 55 del 04.06.2013;
- Direzione Regionale Agroambiente, prot. 453500 del 22.10.2013;
- Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, n.109 del 24.09.2013 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- Valutazione Tecnica Regionale, n. 60 del 11.12.2013;

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati, e decidono di allegarli al presente verbale quale parte integrante.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;

- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21 novembre 2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 26 del 03.08.2012;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006 dal Genio Civile di Verona prot. 251800 del 31.05.2012;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 55 del 04.06.2013;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 60 del 11.12.2013 ;

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 26 del 03.08.2012 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n° 60 del 11.12.2013 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopracitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute, costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Monteforte d'Alpone;

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., composto da:

Relazione Tecnica
Relazione di Progetto
Relazione sintetica
Norme Tecniche
Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tav. 2: Carta delle invarianti
Tav. 3: Carta delle fragilità
Tav. 4.1: Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
Tav. 4.2: Carta della trasformabilità
VAS - Rapporto Ambientale: Valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi del PAT, individuazione del set di indicatori ambientali e monitoraggio
VAS - Sintesi Non Tecnica: Problematiche ambientali, obiettivi, azioni, valutazione e monitoraggio del Piano di Assetto del Territorio (PAT)
VAS - Tav. RA 01 Uso del suolo del territorio comunale e dei comuni limitrofi
VAS - Tav. RA 02 Uso del suolo derivante dalle scelte del Piano di Assetto del Territorio (PAT)
BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi (supporto DVD)
Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 60 del 11.12.2013;
- ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 55 del 04.06.2013;

- ALL. C: Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 109 del 24.09.2013 di validazione del Quadro Conoscitivo.

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale

Il segretario verbalizzante

f.to Dottor Consolaro

Venezia lì, 05.02.2014

Per il Comune di Monteforte d'Alpone

f.to Claudio Ramazzin

Per la Regione Veneto
Il Direttore della
Sezione Urbanistica

f.to Vincenzo Fabris

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

art. 27, L.R. 23.04.2004, n. 11

n. **60** del **11.12.2013**

Oggetto: comune di Monteforte d'Alpone (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
Art. 15, L.R. 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 11.12.2013 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul riesame del PAT del comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004 e della DGR 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Verona sono state invitate con nota 06.12.2013 prot. 535645/62.02 ed hanno partecipato alla seduta del Comitato del 11.12.2013, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la DGR 1131 del 18.03.2005;
- Vista la DGR 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27, L.R. 11/2004, nel parere n. 60 del 11.12.2013 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto di PAT del comune di Monteforte d'Alpone, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 60/2013.

f.to arch. Vincenzo Fabris

REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **60** in data **11.12.2013**

PARERE

OGGETTO: Comune di Monteforte d'Alpone (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
Art. 15 LR 11/2004

PREMESSE

Con deliberazione di giunta n. 160 del 28.11.2005 esecutiva a tutti gli effetti, il comune di Monteforte d'Alpone ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Con nota 25.05.2006 prot. 331073/57.09 è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica e Paesaggio e in data 30.05.2006 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004 tra comune di Monteforte d'Alpone e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di giunta comunale n. 137 del 19.07.2010, esecutiva.

Il comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 34 del 06.06.2011 della Commissione Regionale VAS.

Il Genio Civile di Verona con nota 31.05.2012 prot. 251800 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322 del 10.05.2006.

Con deliberazione di consiglio n. 26 del 03.08.2012 il comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio .

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 10 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 109 del 24.09.2013 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della DGR 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 55 del 04.06.2013 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio *(Estratto dalla relazione di Piano)***1. Premessa**

1. Sul territorio comunale insistono numerosi vincoli di natura sovraordinata. Tre, oltre al Torrente Alpone e Aldegà sono i corsi d'acqua a carattere torrentizio della Valle del Rio e delle Carbonare, Val Ponsara ed il Fosso Onare, tutti immissari del Torrente Alpone. Vi è inoltre la presenza di una rete idrica sotterranea della fascia delle risorgive: ai piedi delle zone collinari che caratterizzano l'ambito nord-occidentale di Monteforte d'Alpone, la pendenza dei corsi d'acqua, da cui dipende l'assegnazione della classificazione torrentizia dei principali corsi d'acqua, diminuisce. L'asta fluviale tende maggiormente ad abbandonare un regime lineare, sviluppando piccoli meandri; la velocità della corrente diminuisce; il fondo alluvionale limoso-argilloso-ghiaioso chiude il ciclo del fenomeno: la permeabilità degli strati ghiaiosi favorisce infatti l'infiltrazione dell'acqua, che va ad impinguare gli acquiferi sotterranei, racchiusi tra gli strati di argilla. Queste particolari condizioni, assieme ai fenomeni legati al dilavamento, rendono il regime idrico del territorio comunale difficile da controllare e modellizzare e, allo stesso tempo, lo rendono molto sensibile ai rischi di dissesto idrogeologico. Inoltre la permeabilità che caratterizza l'alta pianura alluvionale di cui è formata la parte meridionale del territorio, è anche indice di un potenziale rischio di inquinamento della falda sotterranea. I maggiori pericoli derivano soprattutto dalle coltivazioni agricole, dai trattamenti con antiparassitari, dissecanti e grandi concentrazioni di fertilizzanti. I dati relativi al monitoraggio delle concentrazioni di nitrati, nelle acque sotterranee, registrati in comune di Montecchia di Crosara, evidenziano una situazione altalenante, che rende impossibile individuare l'attuale tendenza in atto. scia delle risorgive: ai piedi delle zone collinari che caratterizzano l'ambito nord-occidentale di Monteforte d'Alpone.
2. Per i motivi sovra esposti è conseguenziale la presenza di aree a rischio idraulico, perimetrate dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige. In questo caso va sottolineato che il vincolo idraulico del Comune di Monteforte d'Alpone ricade nei comprensori del Consorzio Alta Pianura veneta, gestore della rete idraulica.
3. Le colline meridionali della Lessinia, a forte caratterizzazione naturalistico-paesaggistica, sovrastano ad ovest l'intero territorio di Monteforte d'Alpone. Per la loro organicità, definita dalla morfologia ed uso del suolo, dall'assetto idrogeologico, dal valore paesaggistico, caratterizzato dalla coltivazione a vigneto intervallata da zone boschive, sono sicuramente da tutelare e da vietare l'espansione residenziale. In tal senso sono state stralciate le previsioni del precedente PRG che intendevano urbanizzare, in modo massiccio, parte della collina.
4. La crescente pressione per l'utilizzo diverso del territorio rurale ha indotto una sempre maggiore semplificazione morfologica-ambientale dello stesso. Significativa appare la perdita di spazio agricolo in ambito periurbano, dove la frammentazione degli insediamenti provoca processi di insularizzazione che agiscono negativamente sia per la fauna che per l'uomo.
5. Considerato il livello alto di antropizzazione del territorio rurale, noto nella letteratura specialistica come "città diffusa", ed il conseguente consumo di suolo agricolo, appare minima la possibile evoluzione naturale di una qualche porzione del territorio, e comunque non in grado di raggiungere livelli di stabilità accettabili. Significative in tal senso sono le richieste di alcuni cittadini di riconvertire aree a destinazione residenziale previste dal precedente PRG, che sono state accolte nel presente PAT.
6. I contesti degli edifici di pregio paesaggistico – ambientale sono trascurati. Tanto che si evidenzia lo stato di abbandono in cui versano e le pesanti alterazioni tipologiche attuate negli anni. Non mancano tuttavia esempi di architettura monumentale come la chiesa parrocchiale del capoluogo, dedicata a Santa Maria Maggiore del XIX secolo caratterizzata dall'alto ed esile campanile che è posta accanto al Palazzo Municipale del XIX secolo, su progetto di Bartolomeo Giuliani e al Palazzo Barbaro, detto Vescovile, iscritto nel Registro Regionale dell'Istituto Ville Venete al n° F1155000, del XV secolo e progettato da Michele da Caravaggio, tra il 1454 e il 1471. Si riscontra inoltre a Brognoligo la chiesa parrocchiale

dedicata a Santo Stefano, di metà dell'800: La Chiesa di Santa Croce del XIV secolo, che sorge lungo la strada tra il centro di Monteforte e la frazione di Sarmazza. La Chiesa parrocchiale di Costalunga del XIX secolo, dedicata a S. Brizio. Sono da menzionare inoltre la Chiesa (Oratorio) di Sant'Antonio Abate del XIII secolo, eretta dai Vescovi sulle rovine del castello. La Chiesa dei Cappuccini (o di S. Maria Fossa Dragone) del XIV secolo che sorge a sud del paese ed il Palazzo Durlo-Montanari del XV secolo.

7. I centri storici risultano ancora attraversanti da flussi veicolari molto intensi. I servizi, le piazze, gli edifici e la maggior parte delle attività legate alla vita sociale risultano accessibili solo con l'attraversamento della viabilità principale. Ne consegue una fruibilità non alla portata di tutti e non in sicurezza.
8. Si registra un costante aumento demografico. Molti sono i flussi migratori di terzomondiali impiegati soprattutto nelle concerie del limitrofo territorio vicentino. Questo andamento ha inevitabilmente portato ad una crescente attività edificatoria legata alla residenza, che ha registrato, dagli inizi del 2007, una netta inversione. Appare difficile stimare il numero di alloggi vuoti, ma si può registrare un'evoluzione verso l'aumento. Quindi, se da una parte si registra un numero di abitazioni vuote, contemporaneamente aumenta la richiesta di accesso alla casa, che, evidentemente, questo mercato non riesce a soddisfare. Appare auspicabile un intervento pubblico, strutturato in modo da rispondere alle esigenze di una società che attraversa un periodo di impoverimento, con una mobilità legata al lavoro in costante aumento, ove l'acquisto dell'abitazione appare spesso una soluzione non percorribile.
9. Si può ritenere, in conclusione, che il territorio comunale debba orientarsi sulla strada del mantenimento della qualità ambientale e sul costante monitoraggio degli impatti derivanti dalle azioni antropiche, onde evitare nuove pressioni che potrebbero alterare equilibri già precari. Si tratterebbe di attuare quelle "buone pratiche" di pianificazione e di gestione che permettano lo sviluppo sostenibile del territorio.

2. Il Quadro Conoscitivo

Il Quadro Conoscitivo (QC) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Monteforte d'Alpone è stato redatto ai sensi della DGR 3811 del 09.12.2009 "Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su Carta Tecnica Regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni". In particolare, sono stati predisposti gli oggetti relativi all'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica, agli aspetti progettuali del Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai contenuti agronomici e geologici, alla restituzione in formato shapefile della zonizzazione del territorio comunale.

3. Il progetto del territorio

La lettura e la valutazione dei caratteri del territorio (dai punti di vista geografico, storico, paesaggistico e insediativo) hanno permesso di individuare le linee strategiche e progettuali da adottare. Nell'individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) si è tenuto conto sia dei caratteri costitutivi e fisico - morfologici, che delle linee progettuali strategiche emerse durante la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

ATO 1 - MONTEFORTE D'ALPONE CAPOLUOGO

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in questo ambito l'insediamento urbano del Capoluogo, comprensivo delle aree libere e a parco, dell'edificato per attrezzature e servizi, commercio, residenza, attività produttive, delle infrastrutture per la mobilità, del centro storico e del tratto del fiume Alpone che divide in due parti il capoluogo e che è in stretta relazione con l'abitato storico di Monteforte.

Il centro storico è attraversato da viabilità di provinciale che taglia in due parti distinte l'aggregato storico e dato l'alto flusso di traffico non consente la relazione fra i due luoghi.

ATO 2 – BROGNOLIGO E COSTALUNGA

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in questo ambito, situato nella parte a Nord del territorio comunale, quello che originariamente era un sistema lineare che si sviluppava lungo una direttrice Est-Ovest, ove sono sorte le due maggiori frazioni di Monteforte: Brognoligo e Costalunga. L'ambito è comprensivo delle aree libere e a parco, dell'edificato per attrezzature e servizi, residenza, delle infrastrutture per la mobilità e del centro storico, con l'esclusione dell'area industriale di Costalunga.

ATO 3 – COSTALUNGA ZONA INDUSTRIALE

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in questo ambito l'insediamento produttivo di Costalunga, che di fatto raggruppa le esigenze produttive della parte nord del territorio di Monteforte ed una piccola area residenziale. Questo ambito presenta inoltre una sua specificità estendendosi ad est del fiume Alpone e della viabilità provinciale con conseguenti ingenti flussi, in particolare di mezzi pesanti.

ATO 4 – SARMAZZA

E' il nucleo rurale che si sviluppa in prossimità del limite orientale del confine comunale. Vi si concentra un nucleo a carattere insediativo e servizi. ATO 4 – Sarmazza

ATO 5 – COLLINA NORD

Rappresenta la porzione di territorio più integra e più caratteristica. Si tratta delle colline meridionali della Lessinia, a forte caratterizzazione naturalistico-paesaggistica, che nella loro organicità, definita dalla morfologia ed uso del suolo, nell'assetto idrogeologico, nel valore paesaggistico, caratterizzato dalla coltivazione a vigneto intervallata da zone boschive rappresentano un ambito di alta rilevanza paesaggistico-ambientale.

Va in ogni caso tutelata la funzione ambientale e si pone, quindi, la necessità di interventi mirati caso per caso che, avendo a riferimento lo stato reale, provvedano a forme di conservazione e valorizzazione qualitative del territorio.

Al suo interno vi è anche la presenza del borgo storico di Casotti. In questo ambito si prevede una zona F con funzione di servire come vasca di esondazione del rio Carbonare.

ATO 6 – COLLINA SUD

Valgono le considerazioni espresse per l'ATO 5.

Questo ambito inoltre comprende due Sub ATO: 6a- Zonato Sud e 6b – Monte Riondo, che delimitano aggregati residenziali che necessitano di una normativa puntuale in grado di mimetizzare e stratificare gli interventi nel contesto di alto valore ambientale.

ATO 7 – PIANURA OCCIDENTALE

Questo ambito, che si incunea fra gli ATO 5 e 6 - Collina nord e Collina sud, rappresenta la porzione di territorio agricolo più integra e di notevole valore ambientale che in ogni caso va rapportata con i due ATO sopra descritti. E' un ambito caratterizzato da una bassissima densità edilizia.

ATO 8 – PIANURA ORIENTALE

E' un compendio che confina a ad ovest con il fiume Alpone ed ad est con la provincia vicentina.

E' un ambito prevalentemente agricolo, dove il settore primario privilegia la coltivazione della vite e risulta penalizzato dalle periodiche esondazioni del Fiume Alpone e soprattutto del fiume Aldegà. Valgono considerazioni in merito alla salvaguardia ambientale e si pone, quindi, la necessità di interventi mirati caso per caso che, avendo a riferimento lo stato reale, provvedano a forme di ripristino qualitativo del territorio.

ATO 9 – TORRENTE ALPONE

E' un ambito caratterizzato dal letto del torrente Alpone e dai suoi caratteristici argini sopraelevati rispetto al piano di campagna. L'ambito ha caratteristiche di valore ambientale sicuramente da valorizzare prevedendo la fruizione dei percorsi a livello pedonale e ciclabile. Secondo il PAT, dovrebbe costituire il corridoio ecologico principale di tutto il territorio

comunale. In questo ATO si conferma la zona F destinata ad ospitare il polo scolastico, da mettere in relazione con le scuole esistenti, con un ponte pedonale, una volta costruita la circonvallazione che, riducendo il traffico dell'attuale provinciale, dovrebbe permettere di meglio relazionare i due nuclei del centro storico del Capoluogo.

In quest'ambito si prevede altresì un parco che, tra l'altro, ha la funzione di servire come vasca di esondazione.

3.1 I vincoli e le invarianti

La Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" riporta i vincoli insistenti sul territorio comunale. In particolare, sono indicati i vincoli paesaggistici (corsi d'acqua e zone boscate), archeologici e sismico (intero territorio comunale). Sono, inoltre, individuati i Centri Storici e gli immobili censiti nel registro regionale delle Ville Venete. Sono indicate le aree a rischio idraulico ed idrogeologico, così come indicate dal Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino del fiume Adige. Infine, sono individuati i corsi d'acqua, gli assi viari, gli elettrodotti, i cimiteri, le aree di captazione delle acque per uso idropotabile, gli impianti per la telefonia mobile e gli allevamenti zootecnici intensivi. Per ciascuna sorgente di vincolo è stata identificata la relativa fascia di rispetto.

La Tavola 2 "Carta delle Invarianti" riporta gli elementi strutturali del territorio comunale, meritevoli di tutela e valorizzazione. In particolare, sono rappresentate le invarianti di natura geomorfologica (coni alluvionali, alvei di corsi d'acqua pensili, orli di scarpate, faglie presunte e corsi d'acqua estinti), paesaggistica (colline meridionali della Lessinia, ambiti di valore paesaggistico, prati stabili), ambientale (armatura ecologica locale, aree boscate, corsi d'acqua), storico-monumentale (centri storici, ville e corti tutelate) ed agricolo-produttiva (aree agricole a produzione tipica specializzata).

3.2 Le Fragilità

La Tavola 3 "Carta delle Fragilità" riporta gli elementi sensibili dal punto di vista geologico, idrogeologico, ambientale e funzionale. Pertanto, in essa è rappresentata la suddivisione del territorio comunale in classi di idoneità alla trasformazione edilizia, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Sono, inoltre, indicate le aree soggette a dissesto idrogeologico (aree sondabili o a ristagno idrico), le aree soggette a tutela (corsi d'acqua e zone boscate) e le aree agro-ambientalmente fragili come la fascia di ricarica degli acquiferi.

3.3 Le scelte strutturali

Riqualificazione dei centri storici

Difesa dalla esondazioni

Salvaguardia della collina

4. Dimensionamento del PAT

La tabella seguente sintetizza le scelte del piano

INTERO TERRITORIO			
carico insediativo aggiuntivo (mc o mq.)		Standard urbanistici (mq./abitante)	
residenziale mc	265.017	30 mq/abitante	37.418
produttivo mq	20.639		0
volumetria x abitante teorico mc	255		
abitanti teorici equivalenti n.	1039		
abitanti teorici per lotti interclusi n.	208	pari al 20%	

abitanti teorici totali	n.	1247	
aree per servizi (mq.)			37.418
aree per servizi previste (mq.)			116.526
aree per servizi previste (mq.) da riconversione aree fabbricali in agricole			17.187
aree per servizi previste (mq.) in zona consolidata			418
totale aree per servizi			134.131

Dall'ultima tabella proposta emerge come gli abitanti teorici previsti siano 1039, mentre è stato stimato un 20% in più di futuri abitanti dei lotti interclusi per un totale di 1247 abitanti che necessitano di 37.418 mq di aree per servizi.

Il PAT ne prevede 134.040 mq. con un surplus 96.622 mq.

Dei 134.040 mq per servizi 120.280 mq sottraggano Superficie Agricola Utilizzata, 418 mq sono stati individuati all'interno delle aree urbane consolidate. I restanti 17.187 mq derivano dalla riconversione di una parte di aree edificabili - nel totale 46.160 mq - in aree agricole non conteggiabili nella SAU.

La legenda sotto riportata illustra le aree riconvertite e deve essere letta contestualmente alla tavola grafica visualizzata in calce alla presente relazione:

riconversione in area agricola	mq	ATO
1	30404	ato 2
2	5258	ato 3
3	2414	ato 3
4	3275	ato 1
5	4809	ato 4
totale riconversione in area Agricola	46160	

Dimensione settore residenziale
Mc 265.017

Dimensionamento settore produttivo
Mq. 20.639

Verifica dotazione aree a standard
134.040 mq. con un surplus 96.622 mq.

5. La SAU

Determinazione della Superficie Agricola Trasformabile (SAT):

Il PAT ha determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004.

Secondo la lettera C degli Atti di indirizzo di cui alla L.R. 11/2004, per il comune di Monteforte d'Alpone si conseguono i seguenti elementi quantitativi:

- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente: 15,765 kmq.
- Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 20,412 kmq.
- Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 77,24% > 45,4%
- Superficie boscata comunale da Carta Forestale Regionale versione 2006 – DGR n.3956 del 11.12.2007 = 0,8451 kmq
- S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 9,5% della superficie boscata comunale
S.A.U. massima = 15.765.622 mq + 80.284 mq = 15.845.906 mq
- Superficie massima S.A.U. trasformabile nel decennio = 15,846 kmq x 1,30% = 205.997 mq.44. Spazi aperti di connessione del paesaggio agrario.

In sede di P.I. la quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata (205.997 mq) potrà subire un incremento massimo del 10% pari a 205.997 mq + 20.600 mq = 226.597 mq

6. La VAS

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR 3262 del 24.10.2006.

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, sono stati approfonditi i contenuti del Quadro Conoscitivo (QC) ed individuati gli indicatori ambientali da utilizzare per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e degli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio (PAT), sulla base delle problematiche ambientali rilevate.

Il Rapporto Ambientale ha provveduto ad elaborare scenari alternativi di sviluppo, al fine di individuare quello ottimale per raggiungere gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nell'ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Relativamente allo scenario prescelto, nel Rapporto Ambientale è stata verificata la coerenza delle azioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) con gli obiettivi di sostenibilità, con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTRC, PTCP, PAI) e con le previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi.

E' stata, inoltre, valutata la compatibilità ambientale degli interventi strategici previsti (ambiti di sviluppo insediativo residenziale e produttivo, ambiti di edificazione diffusa, contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, servizi di interesse comune di maggior rilevanza, ambiti di riqualificazione e riconversione, ambiti di riordino in zona agricola, ambiti di riconversione per grandi strutture di vendita), rilevando le potenziali criticità e le conseguenti misure di mitigazione da adottare per ridurre gli impatti.

Infine, sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio, definendo le tempistiche ed i soggetti responsabili alla produzione dell'indicatore.

7. La VInCA

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Monteforte d'Alpone non è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) in quanto gli interventi previsti dal Piano stesso, ricadono tra quelli per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'Allegato A alla DGR 3173 del 10.10.2006, numero 3, lettera B), comma VI "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi sui siti della rete Natura 2000".

I siti della Rete Natura 2000, rispetto al territorio comunale si trovano ad una distanza tale per cui non si verifica la possibilità di incidenze significative negative sugli stessi. A ciò si aggiunga il fatto che i soli interventi di trasformazione individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) riguardano lo sviluppo insediativo residenziale, produttivo e commerciale.

Per tali ambiti è stato definito un buffer volto a definire l'area di possibile incidenza sul territorio contermina, assumendo quale fattore di pressione maggiormente significativo le emissioni rumorose generate, soprattutto nella fase di cantiere.

Tutto ciò premesso, ne discende che, considerato un buffer di 200 m. attorno agli ambiti di sviluppo individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), essi si pongono ad una distanza di circa 7,5 km. rispetto ai siti della Rete Natura 2000, ben oltre il possibile raggio di incidenza degli interventi di trasformazione edilizia.

In allegato al Rapporto Ambientale risulta allegata idonea "Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10.10.2006".

8. Elaborati di progetto

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:

- 1) Tav. 1 carta dei vincoli della pianificazione territoriale
- 2) Tav. 2 carta delle invarianti
- 3) Tav. 3 carta delle fragilità
- 4) Tav. 4/1 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
- 5) Tav. 4/2 Carta delle trasformabilità
- 6) Tav. 4/3 Verifica del dimensionamento
- 7) Norme tecniche
- 8) Relazione di Progetto
- 9) Relazione Sintetica

Gli ATO

Il PAT di Monteforte d'Alpone individua 9 ATO; essi corrispondono a grandi linee: ai centri urbani (n. 3), alle zone a destinazione prevalentemente produttiva (n.1) ed alle zone agricole (n.5).

ATO 1

MONTEFORTE D'ALPONE CAPOLUOGO

ATO 2

BROGNOLIGO E COSTALUNGA

ATO 3

COSTALUNGA ZONA INDUSTRIALE

ATO 4

SARMAZZA

ATO 5

COLLINA NORD

ATO 6

COLLINA SUD

ATO 7

PIANURA ORIENTALE

ATO 8

PIANURA OCCIDENTALE

ATO 9

FIUME ALPONE

PARERI**Parere del Genio Civile di Verona**

Il Genio Civile di Verona, con nota 31.05.2012 prot. 251800, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni: "(omissis)

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica..., subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato e a quelle indicate dal Consorzio di Bonifica.

Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

- dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;
- dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, etc.);

gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dal Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

In sede di adozione del Piano in argomento il comune di Monteforte dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico medesimo alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere.

(omissis)".

Direzione Geologia - Osservazioni geologiche

Il geologo regionale con proprio parere 22.10.2013 prot. 45514 ha evidenziato quanto segue:

"Il **Quadro Conoscitivo** del PAT era già stato oggetto di verifica in fase preliminare. Al riguardo, con nota 05.06.2009 prot. 305041, erano state trasmesse alcune considerazioni relative ad aspetti geomorfologici ed idrogeologici ed erano state richieste specifiche integrazioni. La documentazione ora fornita è stata adeguata a tali richieste.

Si rileva solo che nella carta Idrogeologica non sono state indicate le fasce di rispetto dai punti di prelievo idrico, in particolare per quelli inerenti alle risorse idropotabili; tali aree sono, comunque, segnalate nella tavola dei Vincoli.

Per quanto riguarda la documentazione di **Progetto** del PAT, datata giugno 2012, si evidenzia quanto segue.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli, tra i vincoli di interesse della scrivente Struttura regionale, sono indicati quelli attinenti a:

- zona sismica di appartenenza (il comune di Monteforte d'Alpone è inserito in zona sismica 3 in base all'OPCM 3274/2003, con accelerazione attesa al suolo compresa tra 0,125 e 0,175 g in considerazione dell'OPCM 3519/2006); la specifica norma tecnica è all'art. 8 delle N.T.A.
- idrografia con norma tecnica all'art. 13
- aree di captazione acque per uso potabile, art. 16 delle N.T.A. Si tratta di sorgenti e di pozzi situati nel settore sud-ovest del territorio
- aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI, con norma tecnica all'art. 7. L'elaborato riporta correttamente l'indicazione delle zone a pericolosità idraulica elevata P4, media P3, moderata P2 e bassa P1, come segnalate nelle specifiche tavole dell'Autorità di Bacino del fiume Adige. E' anche riportato l'ambito dell'Area Allagata del settore sud-ovest del territorio comunale: tuttavia, l'articolo normativo di riferimento (n. 33) indicato nella tavola, non fa cenno a tale area. Quest'ultima coincide con la Zona di Attenzione e con parte degli ambiti a pericolosità idraulica già classificati.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti individua come invarianti di natura geologica: con alluvionali, alveo di corso d'acqua pensile, orli di scarpata di erosione fluviale, corso d'acqua estinto, faglie presunte. In considerazione della definizione data per tale tipologia di invariante, cioè *"ambito territoriale caratterizzato da particolari evidenze geologiche, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la sua conservazione, valorizzazione e tutela"*, si ritiene che le invarianti indicate non siano significative sotto l'aspetto geologico. Le prescrizioni normative poste per alcune di esse, inoltre, possono essere in contrasto con eventuali interventi di regimazione idraulica dei corsi d'acqua.

La tavola n. 3 Carta delle Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee", aree "non idonee" e aree "idonee a condizione". Le norme di riferimento sono all'art. 31 delle N.T.A.

- Le aree idonee comprendono terreni in cui non sussistono penalizzazioni geologiche tali da precluderne l'edificabilità. Si tratta delle parti sub-pianeggianti delle dorsali collinari e dei versanti con modesta pendenza, caratterizzate da rocce basaltiche, tufi e brecce con substrato compatto e superficialmente alterate e da depositi detritico - colluviali a tessitura fine. Sono interessate dai margini degli abitati del capoluogo, di Costalunga e di Brognoligo.
- Nelle aree non idonee la penalizzazione, dovuta alla presenza di alvei dei corsi d'acqua, di impluvi nelle aree collinari e di ambiti ad elevata pericolosità idraulica, determina la preclusione all'edificabilità. In esse ricadono solo limitati settori dell'urbanizzazione consolidata.
- Le aree "idonee a condizione" richiedono indagini specifiche di approfondimento, verifiche di stabilità ed eventuali interventi di sistemazione e stabilizzazione. Sono zone con prevalenza di terreni argilloso-limosi con ridotta soggiacenza della falda idrica, soggette a media e bassa pericolosità idraulica e versanti collinari a forte acclività. La maggior parte delle aree urbanizzate e di prevista urbanizzazione ricadono in tali ambiti.

La carta segnala, inoltre, come Aree a dissesto idrogeologico, quelle esondabili o a ristagno idrico. La normativa tecnica di riferimento è all'art. 33. Si sottolinea che le aree esondabili o a ristagno idrico sono sostanzialmente quelle già classificate dal PAI a pericolosità da bassa P1 ad elevata P4.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva che alcuni limitati ambiti dell'urbanizzazione consolidata in località Costalunga e della zona ad est del capoluogo ricadono su terreni non idonei.

Sono poste su aree esondabili, idonee a condizione, le zone per servizi e attrezzature di interesse comune a nord e a sud (polo scolastico) del capoluogo, gran parte dell'urbanizzazione consolidata dello stesso e l'ambito di sviluppo preferenziale industriale a nord-est.

L'intero settore a sud-ovest del territorio è posto su Area allagata e Zona di Attenzione considerate dal PAI.

Rientrano, inoltre, tra le aree a pericolosità idraulica P3 del PAI parte dell'urbanizzazione consolidata ad est di Monteforte e parte dell'ambito di sviluppo preferenziale industriale.

Si ricorda che ogni intervento, in particolare nelle aree classificate come "idonee a condizione", è subordinato alle prescrizioni dettate dalla specifica normativa tecnica, in particolare gli artt. 31 e 33 riguardanti la compatibilità geologica e le aree a dissesto, ai fini del miglioramento delle condizioni geologiche e idrauliche in funzione delle opere previste.

Per ciò che riguarda le **Norme Tecniche** si evidenzia quanto di seguito esposto.

Art. 7 – Vincolo idrogeologico

E' opportuno che tutto ciò che riguarda il vincolo del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige sia riportato nello specifico art. 33 che tratta delle aree a dissesto idrogeologico. Il vincolo idrogeologico relativo al R.D. 1126/1926, cui l'art. 7 si riferisce, riguarda infatti altri aspetti.

Art. 8 – Vincolo sismico

Tra i riferimenti legislativi va aggiunto quello relativo alla recente DGR 1572/2013.

Al punto 8.01, all'interno della parentesi va inserito il riferimento alla DCR 67/2003, al posto delle parole "pari a 0,15g" vanno inserite "compresa tra 0,125 e 0,175 g" e va stralciata la frase "per effetto della.....n.67".

Art. 16 – Risorse idropotabili – fasce di rispetto

Va aggiornato il riferimento legislativo del D.Lgs. 152/1999 con quello del D.Lgs. 152/2006.

Art. 22 – Invarianti di natura geomorfologica

In considerazione di quanto espresso in precedenza su tali invarianti, la norma proposta va modificata o stralciata.

Art. 31 – Compatibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi

Dai riferimenti legislativi va stralciato quello del D.M. 14.09.2005 perché non vigente.

Al punto sulle aree idonee a condizione va corretto il numero del paragrafo. Va, inoltre, inserita la frase "Per tali ambiti si fa riferimento alla tabella delle pagg. 74 e 75 della Relazione esplicativa della cartografia geologica del Quadro Conoscitivo del PAT e inerente alle aree idonee a condizione".

Va, inoltre, inserito il numero del paragrafo relativo alle aree non idonee.

Tra le Prescrizioni e vincoli, va stralciata la frase "In ogni caso gli studi.....Bonifica Alta Pianura Veneta" perché riferita alle problematiche idrauliche di cui all'art. 33 della NTA. All'alinea riguardante le Aree con problematiche idrauliche dovute alla ridotta soggiacenza della falda, vanno stralciate le parole "nel caso" e alla fine va aggiunto "e, se il caso, la loro preclusione". All'alinea sulle Aree con problematiche idrauliche dovute al pericolo di esondabilità, va aggiunto alla fine "e, se il caso, prevedere l'innalzamento della quota dei piani terra degli edifici". L'alinea relativo alle Aree non idonee non deve essere un sottoparagrafo delle aree idonee a condizione e ad esso va aggiunto alla fine "se non altrimenti ubicabili".

Art. 33 – Aree soggette a dissesto idrogeologico.

Va stralciato il riferimento alla tav. n. 1 Carta delle Invarianti, perché non pertinente.

Nell'articolo va riportata la specifica norma inerente al PAI (vedi art. 7) che deve comprendere anche il riferimento alle Zone di Attenzione/Aree Allagate.

Va eliminato l'ultimo punto (33.05) perché ripetuto.

Di seguito si riportano le osservazioni alla normativa predisposta dal Servizio Tutela Acque

Rif. Legislativo:

A tal proposito si rammentano gli strumenti normativi di riferimento: 1) D.Lgs. 152/2006 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. "Norme in materia Ambientale" (parte III "Acque"); 2) Piano di Tutela delle Acque – Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n.107 del 05.11.2009 (integrato dalla DGR 842 del 15.05.2012 e dalla DGR 1770 del 28.08.2012) con particolare riferimento all'allegato A3, "Norme Tecniche di Attuazione".

Capo 3 - Fasce di Rispetto – 13. Corsi d'Acqua (pag.23 e segg)

Contenuti, Direttive, Prescrizioni e Vincoli, dovranno uniformarsi anche a quanto prescritto dal Piano di Tutela delle acque (art.17), nonché di eventuali perimetrazioni di Aree di protezione degli habitat e delle specie (SIC e ZPS), se previste, con DGR 1180 del 18.04.2006, DGR 441 del 27.02.2007, DGR 4059 del 11.12.2007 e DGR 4003 del 16.12.2008.

Capo 3 - Fasce di Rispetto – 15-16. Risorse Idropotabili (Pozzi, Sorgenti) (pag.23 e segg)

Contenuti, Direttive, Prescrizioni e Vincoli, dovranno tenere in considerazione quanto prescritto dagli artt. 12,15,16 del Piano di Tutela delle Acque.

Capo 3 - Fasce di rispetto e zone di tutela - Depuratori (pag.23 e segg)

Contenuti, Direttive, Prescrizioni e Vincoli, dovranno tenere inoltre conto delle prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque inerenti gli scarichi (artt. 20-23).

Capo 4 - Invarianti di natura ambientale e paesaggistica (pag.35 e segg)

Il Comune di Monteforte d'Alpone rientra tra i comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (All. "E", Piano di Tutela delle Acque) pertanto contenuti, direttive, prescrizioni e vincoli, inerenti la compatibilità idraulica (impermeabilizzazione suoli, trattamento delle acque meteoriche ecc..) dovranno essere in accordo con quanto indicato dal suddetto Piano (Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n.107 del 05.11.2009 (integrato dalla DGR 842 del 15.05.2012 e dalla DGR 1770 del 28.08.2012) in riferimento all'allegato A3, "Norme Tecniche di Attuazione" ed in particolare agli artt. 38, 39, 40."

Direzione Agroambiente - Osservazioni agronomiche

La Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, con proprio parere 22.10.2013 prot. 453500 ha evidenziato quanto segue:

"Con riferimento all'attività di co-pianificazione, da svolgersi in forma collegiale e di concerto con le altre Direzioni competenti in materia, si esprimono di seguito le valutazioni istruttorie compiute sulla documentazione progettuale relativa al PAT di Monteforte d'Alpone in provincia di Verona.

Si sottolinea che l'attività istruttoria è stata effettuata sulla documentazione di piano trasmessa dal comune interessato con DVD acquisito dalla Regione il 15.07.2013 prot. 1266.

Quadro conoscitivo

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto (n. 136), per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Regione con DGR 3178/2004, ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, come modificati dalla DGR. 3811 del 09.12.2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che gli esiti dell'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del Comune del PAT in oggetto, hanno trovato trasposizione nell' "elaborato 1 - Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali", redatta dai Professionisti incaricati.

Le analisi hanno trovato inoltre trasposizione nei seguenti elaborati cartografici che individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale:

- elab. 1.1 – *Copertura del suolo agricolo;*
- elab. 1.2 – *Rete ecologica;*
- elab. 1.3 – *Superficie agricola utilizzata;*
- elab. 1.4 – *Invarianti;*
- elab. 1.5 – *Allevamenti.*

Per quanto riguarda gli elaborati cartografici e la Relazione, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati gli elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire eventuali integrazioni e perfezionamenti.

Suolo-sottosuolo

Copertura del suolo agricolo

Nell'elab. 1.1 – *Copertura del suolo agricolo* si riscontra l'individuazione e la rappresentazione delle tipologie di uso del suolo del territorio, come da legenda Corine Land Cover, compreso l'ambiente coltivato e gli ambienti seminaturali.

Per quanto attiene la copertura del suolo agricolo dalla lettura della carta e dalle informazioni riportate nella relazione specialistica si rileva una netta prevalenza di vigneto.

Classificazione agronomica dei suoli

Si rileva l'assenza di uno specifico elaborato che classifichi i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 *Classificazione agronomica dei suoli* dell'Atto di indirizzo LR n. 11/2004, lettera a) – sezione terza, e se ne chiede pertanto l'elaborazione, al limite tenendo come riferimento "l'inquadramento pedologico della Provincia di Verona" (fonte ARPAV).

Sistema idraulico minore e irrigazione

Il comune di Monteforte d'Alpone è interamente ricompreso nel Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Tuttavia, in relazione agronomica non risultano informazioni sul sistema idraulico e d'irrigazione eventualmente presente sul territorio comunale; non si rileva altresì alcun elaborato cartografico finalizzato ad individuare e classificare, in dettaglio, la rete idraulica minore e quella irrigua, nonché le relative aree irrigue e manufatti.

Si rileva, inoltre, che la Relazione di Compatibilità idraulica, dove presumibilmente si sarebbero dovute trovare alcune indicazioni in merito, mancano le pagine da 14 a 21.

Biodiversità

Reti ecologiche

Nell'elab. 1.2 – *Rete ecologica* viene rappresentata la rete ecologica locale, sinteticamente descritta in relazione agronomica, costituita fondamentalmente da alcune ampie aree di connessione naturalistica situate nella parte collinare del territorio comunale, alcuni corridoi ecologici principali e secondari, due isole ad elevata naturalità e tre barriere infrastrutturali (centri abitati e autostrada).

Si osserva che parte ovest del territorio, fatto salvo un corridoio ecologico secondario, non partecipa in nessun modo alla rete ecologica.

Si rimanda comunque alla Struttura regionale competente la verifica di coerenza tra la rete ecologica comunale e le reti individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di garantire la funzionalità delle stesse, nonché tra quanto individuato nel quadro conoscitivo e le azioni di tutela pianificate nelle scelte progettuali del PAT in oggetto.

Paesaggio

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

Si rileva che nel Quadro Conoscitivo non è stato analizzato il paesaggio rurale, nella globalità dei caratteri che lo contraddistinguono, ovvero fisici e morfologici, vegetazionali e naturalistici, ecologici, insediativi e architettonici; non è stata nemmeno effettuata una eventuale suddivisione in ambiti omogenei di paesaggio.

In proposito, rispetto al territorio agricolo, sarebbe stata auspicabile la redazione di un specifica tavola, espressamente prevista negli Atti di Indirizzo di cui all'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, che rappresentasse gli elementi storici del paesaggio agrario (classi c0701011-c0701012), quali: gli eventuali edifici o i complessi rurali con valore storico-monumentale (anche vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004) e con valore storico-ambientale (L. 378/2003,

L.R. 24/1985, art. 43, L.R. 11/2004 o di nuova individuazione), i manufatti rurali con valore testimoniale (forni, mulini, magli, marcitoi, ecc.), le sistemazioni idraulico-agrarie (idrovoce, paleoalvei, argini relitti, ecc.) e alla viabilità rurale (tratturi, ecc.). Inoltre, la redazione di un'ulteriore carta rappresentante la classificazione degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011), avrebbe consentito il completamento dell'analisi e l'illustrazione paesaggistica del territorio rurale esaminato.

Tuttavia, nell'elab.1.4 – *Invarianti* vengono individuati alcuni elementi del paesaggio rurale significativi ai fini dell'individuazione dell'identità del territorio di Monteforte d'Alpone, tali da motivare alcune proposte di invariante paesaggistica, quali: ambiti di pregio ambientale; aree a vegetazione boschiva; corsi d'acqua; aree agricole a produzione tipica specializzata. Considerato che l'elaborato 1.4 risulta propedeutico alla Tav. 2 del PAT, si ritiene utile dare le seguenti indicazioni migliorative:

- verificare la presenza di eventuali sistemazioni agrarie tradizionali con un accurato rilievo sul campo, con particolare riferimento ai terrazzamenti e ai muretti a secco;
- segnalare la presenza di siepi e filari alberati, la cui importanza paesaggistica è rilevante in un paesaggio così fortemente caratterizzato dalla presenza del vigneto;
- identificare la presenza di edifici rurali storici, come ad esempio piccoli rustici sparsi al servizio dei vigneti;
- approfondire l'analisi dei paesaggi agrari della parte pianeggiante del territorio comunale, dove sembrano esser presenti alcuni interessanti esempi di promiscuità tra vigneto e frutteto, nonché una interessante alternanza vigneto seminativo, entrambi elementi tipici del paesaggio rurale di Monteforte.

Si rileva infine che in relazione agronomica non vengono date indicazioni relativamente alla componente paesaggistica della suddivisione in ATO.

Economia e società – Agricoltura

Superficie agricola utilizzata

Nell'elab. 1.3 – *Superficie agricola utilizzata* viene rappresentata la SAU comunale che - in base a quanto dichiarato in relazione agronomica e nell'art. 42 delle norme tecniche del PAT - ammonta a 15,765 km².

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS emerge che la SAU – come da *shapefile_SAU* – ammonta a 15,765 km². Procedendo a verificare la SAU come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR 3811/2009 per la classe c1016151, estratte dal *fileshape_CopSuoloAgricolo*, risulta la medesima estensione sopra rilevata.

Elementi produttivi strutturali

Nell'elab. 1.5 – *Allevamenti* viene individuato un solo "allevamento zootecnico intensivo" presente nel territorio comunale, del quale viene specificata, in apposita tabella, la specie allevata e gli altri dati necessari a individuare le relative fasce di rispetto dalla zona agricola, ai sensi dei vigenti Atti di Indirizzo (art. 50, L.R. 11/2004 - lett. d). Tuttavia non sono riportati dati sull'eventuale presenza di altri allevamenti, anche se all'art. 27 delle Norme tecniche, relativo alle Invarianti di natura agricolo-produttiva, viene specificato che in tali ambiti viene praticata una modesta attività zootecnica.

Si fa inoltre notare che nella classe c1016161 "Carta degli elementi produttivi strutturali" è richiesta anche l'identificazione di centri aziendali con agriturismo, serre fisse, strutture di vendita di prodotti tipici locali, cantine. Considerati i caratteri agricoli produttivi del territorio di Monteforte, basati sulla produzione del Soave, si chiede di verificare la presenza di tali elementi.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda parzialmente a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Regione con DGR 3178/2004, ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, come modificati dalla DGR 3811 del 09.12.2009.

L'integrazione del Quadro Conoscitivo, infatti, consentirebbe di individuare ulteriori elementi utili per lo sviluppo delle scelte progettuali, relativamente alla classificazione

agronomica dei suoli (c0510), al sistema idraulico minore e di irrigazione, al paesaggio agrario (classi c0701011-c0701012, c0702011).

Inoltre, l'affinamento del Quadro Conoscitivo consentirebbe di sviluppare integrazioni a temi già affrontati, con particolare riferimento alla carta delle strutture agricolo-produttive (classe c1016161).

Scelte Progettuali

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT del Comune in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme Tecniche, sono stati esaminati, in quanto contenenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- elab. 1 – *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*;
- elab. 2 – *Carta delle Invarianti*;
- elab. 3 – *Carta delle Fragilità*;
- elab. 4.2 – *Carta della Trasformabilità*.

Innanzitutto, si è verificata la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Regione con DGR 3178/2004, come modificati dalla DGR 3811 del 09.12.2009.

A fronte di alcuni obiettivi dichiarati nella Relazione di Progetto non si riscontrano nelle tavole e nelle norme né le necessarie informazioni, né indicazioni di carattere progettuale. Ad esempio:

- all'azione di piano "*tutela e valorizzazione del sistema delle siepi e degli elementi connettivi*" (cfr. pag. 5) non corrisponde una classe del QC né una norma nelle NT;
- all'azione di piano "*individuazione degli edifici da tutelare - edifici con valore paesaggistico-funzionale*", non corrisponde un apposito tematismo nel QC né una norma nelle NT;
- all'azione di piano "*creazione di un sistema di percorsi che metta in relazione le rilevanze storico-paesaggistiche*" (cfr. pag. 5) corrisponde un solo percorso ciclo-pedonale che segue il corso del Torrente Alpone, trascurando le aree agricole sia collinari che di pianura;
- per l'azione di piano "*nuova viabilità di progetto per spostare i flussi veicolari dalla Strada provinciale n. 17 Val d'Alpone al di fuori del centro di Monteforte capoluogo*", non si riscontra nella tavola della trasformabilità, rendendo difficile valutare il suo impatto sul territorio agricolo.

Con riferimento alla *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si rileva che nella medesima è correttamente riportato l'allevamento zootecnico intensivo indicato in relazione agronomica, in classe seconda. Tuttavia si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dalla vigente disciplina (DGR 3178/2004 e smi, lett. d), punto 5), anche gli allevamenti in prima classe dimensionale, privi di nesso funzionale con il fondo agricolo, generano una fascia di rispetto e pertanto vanno, qualora presenti, inseriti nella Carta dei vincoli. Qualora le analisi agronomiche non abbiano un grado di approfondimento tale da rilevare la connessione o meno di tali allevamenti con il fondo, si ritiene che prudenzialmente vadano tutti inseriti nella tavola dei vincoli.

Con riferimento alla *Carta delle Invarianti*, per quanto attiene al territorio agricolo, vengono individuate invarianti di natura agricolo-produttiva (aree agricole a produzione tipica specializzata), di natura paesaggistica (colline meridionali della Lessinia, aree di valore paesaggistico secondo il PRG vigente, prati stabili) e ambientale (aree boscate, corsi d'acqua e ambiti rilevanti per l'armatura ecologica locale). Si osserva che, come già evidenziato in sede di analisi del QC, sul territorio sono presenti altre invarianti di natura paesaggistica non rilevate dagli elaborati di piano.

Con riferimento alla *Carta delle Fragilità*, si osserva che non viene rilevata la presenza di aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304) e di aree agroambientalmente fragili (tema b0305). Per quanto riguarda le prime, vengono comunque perimetrate aree esondabili o a ristagno idrico che interessano limitate porzioni di territorio agricolo.

Con riferimento alla *Carta della Trasformabilità* si espongono i seguenti rilievi, che impongono una correzione degli elaborati interessati e il ripristino della coerenza tra norme, carta e legenda:

- non compare alcuna indicazione relativa alla *"nuova viabilità di progetto per spostare i flussi veicolari della Strada provinciale n. 17 Val d'Alpone al di fuori del centro di Monteforte capoluogo"*, citata nella Relazione di progetto (cfr. pag. 6). Si chiarisca se questa azione di piano è stata stralciata e in questo caso si elimini l'obiettivo dalla Relazione;
- non si rilevano le *"zone agricole di ammortizzazione e transizione"* così denominate, normate dalle NT all'art. 45;
- gli *"ambiti di riordino in zona agricola"* non risultano normati dall'art. 38 delle NT come invece indicato nella legenda della carta;
- in legenda non vengono individuati *"elementi di degrado e opere incongrue"* ai sensi dell'art. 36, L.R. 11/2004 (classe b0402051); tuttavia nella classificazione delle risorse informatiche si rinviene la specificazione *"ambiti incongrui"* corrispondente alla classe b0402051; nella tav. 4 vengono invece individuate *"zone di degrado"* che secondo l'art. 52 delle NT del PAT assumono una diversa specificazione di *"Interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria"*;
- non vengono individuati, tra i valori e le tutele naturali, gli elementi progettuali della rete ecologica (classe b0404021), sulla base del completamento e della definizione del tema c0601 Sistemi ecorelazionali.

Inoltre, nella relazione tecnica né in altri elaborati, non sono esplicitati i criteri con i quali sono stati individuati gli ATO, fatto salvo un generico riferimento a "valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo". Gli ATO vengono descritti molto sommariamente nella sola "relazione di progetto" (p.10-11), senza far riferimento se non sporadicamente ai caratteri del paesaggio, la salvaguardia dei quali peraltro è indicata dagli Atti di indirizzo, lettera B, come uno degli scopi della suddivisione stessa.

Si chiede pertanto di esplicitare meglio i criteri e le valutazioni che hanno portato alla suddivisione in ATO del territorio comunale sotto il profilo paesaggistico.

Con riferimento alla tutela del territorio agricolo, in termini agro ambientali, è stato verificato in sede istruttoria lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previste dall'art. 13, L.R. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; in proposito, si espongono di seguito i rilievi istruttori articolati per punti.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*

Nella Relazione agronomica e nell'art. 42 delle Norme Tecniche è stata dichiarata un'estensione di SAU trasformabile pari a 205.997 m², con illustrazione delle relative modalità di calcolo. La SAU trasformabile, inoltre, potrà subire un incremento massimo del 10%, ammontando a 226.597 m².

- *Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (art. 43, comma 1, lett. a)*

Nella Carta della Trasformabilità, nell'ambito dei centri storici e delle corti curiali a ridosso di quest'ultimi, vengono individuati gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10, L.R. 24/1985 e dell'art. 28, L.R. 61/1985, di cui all'art. 12 delle NT. Non si rinviene tuttavia, nell'organizzazione delle risorse informatica, la classe b04030814 "Manufatti rurali".

Inoltre, come già segnalato precedentemente, non si rinviene l'individuazione degli edifici con valore storico-ambientale, fuori dalle corti rurali, presumibilmente sparsi nell'intero territorio agricolo, per i quali non vengono conseguentemente individuate, nelle norme tecniche, le destinazioni d'uso compatibili. Si chiede, pertanto, di adeguare le norme e gli elaborati grafici alle disposizioni della L.R. 11/2004.

- *Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare*

attenzione a quelli di cui sopra (art. 43, comma 1, lett. b).

Nelle Norme tecniche non si riscontra una puntuale definizione, per il territorio agricolo, né dei caratteri tipologici per le nuove edificazioni, né delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti. Si chiede, pertanto, di adeguare le norme e gli elaborati grafici alle disposizioni della L.R. 11/2004.

- *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lett. c) dell'art. 43).*

Nella Carta della Trasformabilità vengono individuati i "limiti fisici alla nuova edificazione" (b0402112) normati ai sensi dell'art. 48 delle NT.

In proposito, si chiede più propriamente di rinominarli come "limiti fisici all'espansione", in considerazione della loro connotazione di "limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti" di cui all'art. 13 della LUR, da riferirsi alle attività non agricole (residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettive), nonché della corrispondente classificazione informatica utilizzata (b0402112).

In proposito, va inoltre precisato che "i limiti fisici alla nuova edificazione" (b0402061) individuano – ai sensi dell'art. 43, L.R. 11/2004, co 1, lett. c) – specificatamente ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44, L.R. 11/2004.

In conclusione, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle Norme Tecniche (NT) del PAT, relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito proposto o prescritto.

• Art. 21 - Allevamenti zootecnici intensivi

Deve essere preliminarmente rilevare che è compito del PAT/PATI individuare, nel Quadro Conoscitivo nella Carta degli elementi produttivi strutturali, gli allevamenti zootecnici, nonché procedere alla loro rappresentazione grafica nello specifico elaborato cartografico tav. 1 Carta dei vincoli, in quanto elementi generatori di vincolo. A tal fine vanno considerati sia gli allevamenti intensivi che le strutture agricole produttive superiori alla classe dimensionale 1.

È opportuno chiarire che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.

Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 – *Carta dei vincoli* del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di "vincolo" – demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto (cfr. par. 9 bis, punto 5., della lett. d).

Il PI, pertanto, dovrà accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT, sulla base di un'indagine e schedatura che rilevi la consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR 856/2012, lettera d), punto 5, al fine di individuare le fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali. Già in fase di redazione di PAT devono essere rappresentate, a titolo indicativo, le fasce di rispetto dagli allevamenti nella loro estensione minima e massima, in relazione alla classe dimensionale degli allevamenti (per es. nella Carta degli elementi produttivi strutturali).

Dalle analisi e dalle elaborazioni del PAT non viene evidenziata la presenza di una conflittualità tra l'attività zootecnica attiva nel territorio (un solo allevamento rilevato nella carta degli elementi produttivi strutturali) e le scelte strategiche che il PAT intende assumere, con la previsione di nuovi sviluppi insediativi. Diversamente, l'articolato normativo sembra attribuire al PI la risoluzione di conflitti tra usi alternativi del territorio.

Si sottolinea che in linea di principio, al fine di tutelare il comparto agro-zootecnico attivo nel territorio e nel contempo consentire all'Amministrazione comunale l'individuazione delle più idonee strategie di sviluppo, sarebbe stata auspicabile la redazione di una carta delle conflittualità per individuare graficamente le aree/ambiti in cui i contrasti risultano maggiori, al

fine dell'individuazione delle più idonee soluzioni. Parimenti, la risoluzione di conflitti tra usi alternativi del territorio non può transitare unicamente attraverso norme tecniche. Si ribadisce, in proposito, il contenuto dei paragrafi 7 bis e 9 bis, che coinvolgono i Comuni nel sostenere le attività zootecniche attive nei propri territori, anche attraverso l'individuazione di idonee misure a sostegno degli adeguamenti finalizzati a ridurre l'impatto generato dalle attività medesime.

Tutto ciò premesso, si formulano i seguenti rilievi sul presente articolo normativo. Innanzitutto, nel riferimento legislativo va specificato che l'attuale disciplina in materia di distanze degli allevamenti zootecnici dalle abitazioni e dai centri abitati, trova riferimento nelle più recenti DGR 865/2012, che ha modificato e integrato gli Atti di indirizzo, lett. d), punto 5 (approvati con DGR 3178/2004).

Al comma 20.01, viene specificato che *"Trattasi degli allevamenti zootecnici intensivi,"* quindi solo di allevamenti con carattere intensivo presenti nel territorio comunale. Si prescrive, qualora siano presenti anche strutture agricolo-produttive superiori alla classe dimensionale 1, di integrare la specificazione "intensivi", inserendo anche il riferimento ad "allevamenti zootecnici che, pur conservando il nesso funzionale con il fondo, sono comunque da considerarsi, in base alla loro classe dimensionale, elementi generatori di vincolo". Per quanto sopra premesso, si prescrive lo stralcio del comma 21.02 "Il PAT demanda la precisazione delle determinazioni di cui al presente articolo ad uno specifico PI per le attività di tipo zootecnico".

Con riferimento al comma 21.03, si richiama quanto riportato in premessa in ordine all'individuazione degli allevamenti, alla loro rappresentazione cartografica nella tav. 1 *Carta dei vincoli*, in quanto elementi generatori di vincolo, nonché all'individuazione delle fasce di rispetto (cfr. par. 9 bis, punto 5., della lett. d). Si prescrive lo stralcio dell'ultima frase "valendo ciò sia per gli ampliamenti dei centri zootecnici esistenti, come per la realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali.", in quanto fuorviante rispetto al contenuto della normativa regionale, già richiamata al comma 21.01 e nella prima parte dello stesso comma 21.03.

Si prescrive lo stralcio del comma 21.04¹ e la sua riformulazione conformemente a quanto espresso in premessa.

Con riferimento al comma 21.05, *"Il PI prevede la riduzione dell'impatto ambientale delle attività esistenti, mediante:"*, si rileva innanzitutto che a fronte di un unico allevamento rilevato nel quadro conoscitivo e di nessuna criticità/conflittualità emersa nel PAT, i contenuti di tutto il disposto sono eccessivamente ponderosi e non pertinenti. Nello specifico:

- la lettera a) prevede la *"creazione di barriere verdi (alberature e siepi fitte) fra i centri zootecnici e gli insediamenti residenziali, anche sparsi, al fine di ridurre l'impatto paesaggistico"*, a fronte di un solo allevamento intensivo di bovini da carne che non sembra interessare direttamente insediamenti residenziali;
- con riferimento al contenuto delle lettere b)² e c)³, va evidenziato che gli Atti di indirizzo, lett. d), punto 5., par. 7 bis prevedono che gli stessi Comuni possono concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'art. 6, L.R. 11/2004. A chiarimento, si rileva che le "migliori tecnologie disponibili" per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento – definite a livello comunitario, a seguito dell'approvazione della Direttiva 2008/1/CE – fanno riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, sviluppati nel settore zootecnico, più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, che siano state ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, oltre che accessibili agli operatori del settore. Si

¹ 21.04. *E' prevista la modificabilità dell'individuazione degli edifici effettuata mediante il rilevamento dell'Aprile 2006, analizzando l'effettiva situazione esistente, sottoposta alla verifica da parte dell'ULSS, senza che ciò rappresenti Variante al PAT.*

² b) *l'adozione di tecnologie adatte a ridurre le emissioni di odori da parte dei centri zootecnici medesimi.*

³ c) *l'adozione di tecnologie capaci di ridurre le quantità di azoto nei reflui zootecnici, nonché l'emissione di cattivi odori durante lo spargimento in campo.*

chiede, pertanto, di modificare il tenore del disposto, al fine di tenere conto del rilievo formulato.

- Si prescrive lo stralcio dei contenuti delle lettere d) ed e) – che fanno riferimento all'individuazione degli allevamenti intensivi "dove bloccare l'ulteriore ampliamento" e di quelli "da bloccare" – nonché della lettera f) – che demanda al PI la "definizione delle aree dove eventualmente consentire l'edificazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi" – in quanto non è compito del PI, bensì del PAT, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia; si ribadisce, inoltre, che è stato rilevato un solo allevamento in tutto il territorio comunale. Parimenti, si prescrive lo stralcio della lettera g), che demanda al PI "la definizione delle norme tecniche per gli ampliamenti degli allevamenti esistenti e la realizzazione di nuovi allevamenti". Per quanto sopra esposto, anche con riferimento al contenuto delle lettere b) e c), si prescrive lo stralcio della lettera h) 4.
- Si prescrive la riformulazione del disposto della lettera i), che prevede che il PI regolamenti "le aree per la realizzazione di impianti di produzione di biogas ed elettricità, derivante dal trattamento delle deiezioni e dei reflui zootecnici. Saranno favorite le realizzazioni di impianti a servizio di aziende agricole contermini" al fine di renderlo conforme alle disposizioni regionali di cui alla DCR 38 del 02.05.2013 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 55)".

Nelle Prescrizioni e vincoli si prescrive lo stralcio del disposto del comma 21.06 "Fino all'approvazione del PI sono ammessi soltanto interventi nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR 380/2001", al fine di tenere conto della modifica normativa intervenuta recentemente con la L.R. 30/2010, che anticipa la fine del regime transitorio e sancisce l'applicazione in toto di quanto previsto dall'art. 44, L.R. 11/2004; tale modifica prevede, infatti, che "a seguito dell'approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PI" (cfr. art. 48, comma 5 bis, L.R. 11/2004), garantendo continuità alla disciplina delle trasformazioni territoriali per gli edifici produttivi agricoli.

Per le considerazioni sopra esposte, riguardo al contenuto degli Atti di indirizzo, lett. d), punto 5., par. 7 bis, si prescrive lo stralcio del par. 21.07 "Gli allevamenti esistenti dovranno adeguare le proprie strutture produttive, entro tre anni dall'approvazione del presente PAT, in modo da impedire ogni forma di emissione nell'aria di odori ammorbanti."

Si valuta infine eccessivamente oneroso l'adempimento, che il par. 21.08 pone in capo all'Amministrazione comunale, di "istituire un apposito registro relativo al censimento ed all'aggiornamento delle zone agricole oggetto di sversamento di liquami derivanti da deiezioni animali". Ciò in considerazione del fatto che i Comuni hanno già l'obbligo di redigere il "Regolamento comunali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue", provenienti da aziende agricole e zootecniche, conformemente al Regolamento-tipo che la Regione ha approvato con DGR 2439/2007; inoltre, le Amministrazioni comunali possono accedere all' "Applicativo A58web", cosiddetto Applicativo nitrati, verificando così le comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici inoltrate dalle aziende zootecniche alla Provincia in cui ha sede l'allevamento, ovvero, se solo utilizzatori, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. Nei casi previsti dall'allegato V al DM 7 aprile 2006, inoltre, è prevista la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

⁴ h) l'eventuale programmazione delle misure in grado di favorire il ridislocamento del centro zootecnico nei casi in cui le misure di mitigazione e riduzione si rivelassero inefficaci.

- Art. 26– Invarianti di natura ambientale, aree a bassa trasformabilità. Le colline

Nelle Direttive, par. 26.02, lettera a), si prescrive di aggiungere la parola “preferibilmente” tra le espressioni “da collocarsi” e “in adiacenza a fabbricati esistenti ...”. Si chiede inoltre lo stralcio o la riformulazione del disposto della lettera e) “gli e ristrutturazione e ampliamento, se altrimenti consentite dalle presenti norme”, al fine di attribuirgli senso compiuto.

Nelle Prescrizioni e Vincoli, par. 26.07, si prescrive la riformulazione della frase “Il PI individuerà gli ambiti di pregio territoriale e gli ambiti di interesse del paesaggio agricolo prevedendo una loro conservazione e tutela nell’ottica di una valorizzazione complessiva del territorio aperto, prevedendo e promuovendo: ...” con l’eliminazione del riferimento al PI; ciò in quanto non è compito del PI, bensì del PAT, individuare eventuali ambiti all’interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia. Inoltre, si valuta che il PAT, nell’individuare le numerose invarianti di natura ambientale e paesaggistica, abbia già dato attuazione a tale obiettivo. In proposito, si richiama anche il contenuto del successivo par. 27.10, relativo alle Invarianti di natura agricolo-produttiva, che definisce una serie di azioni da attuare per la tutela ambientale dei territori.

Analogamente, al successivo punto 4⁵ si prescrive lo stralcio dell’espressione iniziale “l’individuazione”; al punto 7⁶, invece, si prescrive di aggiungere l’espressione “individuati dal PAT” alla fine del periodo.

- Art. 27 – Invarianti di natura agricolo-produttiva

Nelle Direttive al par. 27.03, lett. e), e al successivo par. 27.08, viene disposto che “In sede di P.I. i limiti delle invarianti potranno subire modifiche sulla base della individuazione puntuale degli ambiti delle aziende agricole esistenti”; in proposito si rileva che negli Atti di indirizzo (All. B1 alla DGR 3811/2009), le invarianti agricolo-produttive (tema b0205) sono state definite quali “ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la conservazione, la valorizzazione e la tutela. Sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa comunale”. Pertanto, gli interventi ammissibili in tali ambiti si configurano a “bassa trasformazione”, finalizzati al mantenimento o al miglioramento dell’assetto agricolo-produttivo, agro-ambientale o paesaggistico esistente; tale assetto territoriale, in quanto strettamente legato alle scelte imprenditoriali dell’agricoltore, alla sostenibilità economica delle colture praticate ed alle specifiche misure di sostegno per l’agricoltura, si esprime attraverso un equilibrio dinamico. In tali ambiti, possono essere quindi effettuate limitate variazioni colturali - quali ad esempio le rotazioni agronomiche previste dal disciplinare dei prodotti tipici e di qualità - tali da non alterare in modo significativo le caratteristiche generali dell’invariante agricolo-produttiva individuata nel PAT. Può, altresì,

verificarsi l’esigenza per l’agricoltore di effettuare modifiche colturali o strutturali che alterino sostanzialmente le caratteristiche originarie dell’invariante; in tal caso, si è dell’avviso che l’Amministrazione comunale, preso atto degli esiti dell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PAT, debba promuovere ogni possibile iniziativa di sostegno e di conservazione dell’originario assetto produttivo e territoriale, compatibilmente con le esigenze agricolo-produttive dell’impresa agricola. Qualora sia invece impossibile conservare l’assetto territoriale oggetto d’invariante, a fronte di verificate e comprovate necessità dell’impresa agricola, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla ripermetrazione o alla riclassificazione dell’invariante agricolo-produttiva.

Si chiede, pertanto, di riformulare il disposto citato sulla base delle considerazioni sopra esposte, demandando inoltre al PI solo modeste variazioni della perimetrazione effettuata in

⁵ 4. l’individuazione, la tutela, il recupero e la valorizzazione degli elementi che rivestono particolare valenza dal punto vista storico-paesaggistico e quelli caratterizzanti la struttura agricola tradizionale del territorio (reticolo dei corsi d’acqua, manufatti storici, viabilità vicinale, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.);

⁶ la rimozione e/o mitigazione degli impatti visivi, acustici, olfattivi legati a manufatti/fabbricati/attività non coerenti presenti nel territorio;

sede di PAT. Parimenti, si prescrive lo stralcio e la riformulazione, coerentemente con i rilievi sopra formulati, dell'ultimo capoverso del par. 27.02 "L'individuazione delle aree a prevalente destinazione agricola tipica è da considerarsi a carattere indicativo in quanto le produzioni agricole sono dinamiche e in continua evoluzione".

Per quanto riguarda le Prescrizioni e vincoli, non si è in grado di valutare il contenuto del par. 27.06, in quanto privo di coerenza ("Non sono consentiti: ... b) vanno salvaguardate...; c) deve essere garantito..., d) la trasformazione deve garantire..."); tutto il paragrafo deve essere pertanto riformulato, avendo cura di distinguere e separare i reali "vincoli" da "generiche indicazioni" o ancora da quelli che si configurano come "obiettivi" generali da perseguire nel PAT, (ad esempio "le trasformazioni del suolo devono garantire la riqualificazione e la tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali"; oppure "la promozione dello sviluppo di attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la conservazione della natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la fruizione turistico-ricreativa del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del progetto del PAT).

Al comma 27.07 viene disposto che il PI definirà "gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:... g) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di con visuali. Si evidenzia che negli elaborati di progetto del PAT non vengono individuati gli elementi detrattori del paesaggio, che successivamente il PI è chiamato a disciplinare. Si prescrive, pertanto, la riformulazione dell'articolo normativo per renderlo coerente ai contenuti del PAT. La medesima osservazione vale per il punto 27.09, che nuovamente richiama gli interventi di "eliminazione di elementi detrattori di qualità".

Inoltre, al comma 27.11 si raccomanda la "salvaguarda delle sistemazioni funzionali alla produzione agricola, con particolare riferimento a quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali (vigneto-frutteto)". A questo proposito si fa notare che anche nella parte pianeggiante più orientale sono presenti esempi di coltura promiscua vigneto-frutteto che, come già segnalato, andrebbero adeguatamente individuati e tutelati, inserendoli nelle Invarianti di natura agricolo-produttiva, oppure estendendo ad essi le disposizioni dell'art. 27.

- Art. 29 – Invarianti di natura architettonica, aree a bassa trasformabilità: reti idrauliche storiche, corti rurali, elementi di archeologia industriale

Nel presente articolo si danno indicazioni normative su categorie di beni (reti idrauliche storiche, corti rurali, elementi di archeologia industriale) non individuati nel QC e nelle carte di progetto, ad esclusione delle corti tutelate (Tav. 2). Si prescrive, pertanto, di integrare l'individuazione di tali invarianti di natura architettonica, al fine di rendere coerente la normativa con le tavole di progetto del piano.

- Art. 30 – Invarianti di natura architettonica, aree a bassa trasformabilità. Elementi puntuali di natura storico monumentale.

Al comma 30.01 viene specificato che "Il PAT individua, in modo ricognitivo, i beni culturali sparsi nel territorio che sono costituiti da singoli elementi puntuali privi di particolari pertinenze scoperte, quali capitelli, piccoli manufatti storico-testimoniali, già classificati o meno dal Piano Regolatore vigente". Si evidenzia che nella tav. 2 citata come riferimento non si rinviene l'individuazione di tali invarianti di natura architettonica; qualora siano già state rilevate dal PRG, si ritiene che le stesse debbano essere riportate ed aggiornate in sede di PAT. Si prescrive, pertanto, di rendere coerenti la normativa e l'elaborato grafico del PAT.

- 37. Aree idonee per interventi di trasformazione urbanistica, finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale.

Come già osservato in precedenza, nella tavola 4, non sono individuate le "aree idonee per interventi di trasformazione urbanistica, finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale", come denominate nel titolo del presente articolo; sono invece individuati "Ambiti di riqualificazione e riconversione" e "Ambiti di riordino della zona agricola", che fanno riferimento all'art. 38 delle NT. Tuttavia, l'art. 38 delle NT, intitolato "Ambiti territoriali soggetti a programmazione concertata", non contiene un apposito articolo per i citati Ambiti di

riqualificazione e riconversione e Ambiti di riordino in zona agricola, presente nella tavola. Di fatto, tali ambiti sono privi di una specifica disciplina. Si chiede pertanto, di chiarire la contraddizione generatasi tra tavola di progetto e norme di piano, e si prescrive altresì di modificare conseguentemente elaborati grafici e NT.

Inoltre, si evidenzia che l'art. 36, comma 2, L.R. 11/2004 dispone che il comune nel PAT "individua... gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare". Pertanto, non è possibile rimandare al PI queste scelte, come invece fa il comma 37.2 delle NT, e quindi se ne prescrive l'individuazione in sede di PAT. Si chiede, altresì, di definire nelle stesse NT "gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione", nonché gli "gli indirizzi e le direttive" richiamati nella legge regionale.

- 40. Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio.

Al comma 40.2 viene specificato che "Ai fini di cui all'art. 36, L.R. 11/2004, il PAT individua i principali immobili incongrui per l'applicazione dell'istituto del credito edilizio". Come precedentemente evidenziato, nelle azioni strategiche del PAT individuate dalla tav. 4 non si rinviene l'individuazione di "opere incongrue ed elementi di degrado" (classe b0402051). Si prescrive, pertanto, di integrare il PAT in tal senso, al fine di sanare l'incongruenza individuata. In ordine al contenuto del successivo par. 40.03 "Il PI può individuare ulteriori immobili sul quale rendere applicabile il credito edilizio, nell'ambito delle seguenti categorie: a) opere incongrue...; b) elementi di degrado...; d) elementi di riordino della zona agricola...; e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio ..." si ribadisce che l'individuazione di tali elementi attiene al PAT e non al PI; quest'ultimo può individuare le delimitazioni ad una scala di maggior dettaglio o aggiornare l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT. Si prescrive, pertanto, che tutto il par. 40.03 venga sostituito con il seguente: "Il PI recepisce la ricognizione degli immobili incongrui individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione individuata dal PAT".

- Art. 42. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa.

Si chiede di separare il contenuto normativo relativo al calcolo della SAU trasformabile dalla disciplina inerente gli "Spazi aperti di connessione del paesaggio agrario" che evidentemente, per errore materiale, risultano accorpati. In proposito, si evidenzia che non si ritiene di valutare il contenuto di quest'ultimo articolo normativo in quanto tali spazi non trovano specifica individuazione nella tav. 4. Inoltre, si evidenzia che le Prescrizioni e Vincoli formulati, pur facendo riferimento all'art. 43, L.R. 11/2004, non ne danno attuazione. Vengono inoltre definite generiche discipline per la "zona agricola" e successivamente per le "zone a prevalente destinazione agricola", senza che le stesse siano chiaramente individuate nel PAT. In proposito, si rileva altresì la carenza di uno specifico articolo normativo relativo sia alla tutela del territorio agricolo, sia all'edificabilità nella zona agricola (artt. 43 e 44, L.R. 11/2004) e se ne richiede pertanto la formulazione.

- Art. 44. Ambiti naturali cui attribuire obiettivi di tutela e valorizzazione

Si premette che tale ambito coincide con quello individuato quale Invariante di natura agricolo-produttiva.

In ordine al par. 44.07, che presenta il medesimo contenuto del par. 26.07, si richiamano i rilievi sopra formulati.

- Art. 45. "Zona agricola di ammortizzazione e transizione"

Non si è in grado di valutare il contenuto del presente articolo normativo in quanto privo di corrispondenza con gli elementi territoriali individuati nella tav. 4. Come precedentemente evidenziato, nella legenda della tav. 4, non si rinviene né la specificazione "zone agricole di

ammortizzazione e transizione” né un riferimento all’art. 45 delle NTA. Scorrendo il contenuto del presente articolo, si fa riferimento talora ad “*isole ad elevata naturalità*” talora ad “*aree di connessione naturalistica*” della rete ecologica locale, che tuttavia risultano normate dall’art. 55 delle NT del PAT. Si prescrive, pertanto, di rendere coerenti le tavole di progetto con le norme del PAT. Risulta inoltre impossibile valutare la portata delle norme prescrittive, che vietano in tale zona la realizzazione di serre e allevamenti, si a intensivi sia con nesso funzionale all’azienda agricola.

• **Art. 49. Ambiti di urbanizzazione consolidata. Ambiti di edificazione diffusa**

Per quanto riguarda gli Ambiti di edificazione diffusa, si rileva che nella tav. 4 i medesimi non sono stati individuati con la corretta simbologia grafica. Si evidenzia inoltre che nell’articolo normativo vengono richiamati unicamente gli ambiti individuati come subATO 6 b e 6d, mentre nella *Carta della trasformabilità* sono stati individuati due ulteriori ambiti, denominati subATO 8 a e 8b. Si chiede, pertanto, di integrare l’articolo normativo per renderlo coerente con gli elaborati grafici di progetto.

• **Art. 55. Rete ecologica locale**

All’art. 55.3 viene disposto che “*Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare: a) i nodi, che...*”. In proposito, si evidenzia che spetta al PAT, tra i valori e le tutele naturali, rappresentare la rete ecologica locale (b0404021) nella *Carta della trasformabilità*, individuando gli elementi ecologico-funzionali strutturanti la rete stessa (core area, buffer zone, stepping stone, corridoi ecologici, ecc.), nonché di formularne una specifica disciplina normativa. Si prescrive, pertanto, di riformulare il contenuto del presente articolo in relazione agli elementi progettuali della rete ecologica locale che si è precedentemente chiesto di dettagliare nei rilievi sulla tav. 4.

Si ritiene pertanto che l’Amministrazione comunale debba procedere ad un adeguamento del quadro conoscitivo, delle Carte che costituiscono il PAT e delle Norme tecniche sulla base dei rilievi e prescrizioni di cui al presente parere.”

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La commissione regionale V.A.S. con parere n. 55 del 04.06.2013 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 3262 del 24.10.2006, formulando le seguenti prescrizioni:

“(OMISSIS)

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PAT potrebbe avere sull’ambiente come prescritto dall’art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Monteforte d'Alpone a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell’approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. all'interno dell'articolo 57 dovrà essere riportata la seguente disposizione:
"Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

MATRICE INDICATORI DA MONITORARE						
INDICATORE	DISPONIBILITA'	STATO ATTUALE	STATO AUSPICABILE	TREND ATTUALE	TEMPISTICA DEL RILIEVO	ENTE RESPONSABILE
Polveri sottili inalabili PM ₁₀ Numero sforamenti	D	☺ 107	⇈	⇈	B	ARPAV
Ozono (O ₃)	D	☺ 74µg/mc	⇈	⇈	B	ARPAV
Popolazione allacciata alla rete idrica	D	☺ 7800 (2006)	⇈	⇈	B	VR3
Inserire indicatori qualità delle acque						
Aree a rischio PAI	D	☺ 237 ha.	⇈	?	L	Autorità di Bacino
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	D	☺ 1.576 ha	⇈	⇈	B	Comune
Superficie urbanizzata	D	☺ 460 ha.	⇈	⇈	B	Comune
Densità impianti e siti per radiocomunicazioni e telefonia mobile	D	☺ 0,392/km q.	⇈	⇈	B	Comune
Stato di attuazione del piano acustico comunale	D	☺ Adottato	⇈	⇈	L	Comune
Aree sottoposte a tutela	D	☺ 78%	⇈	⇈	L	Comune
Grado di compattezza degli habitat	D	☺ 0,055	⇈	⇈	M	Comune - professionisti
Habitat standard	D	☺ 1.899 mg/ab	⇈	⇈	M	Comune - professionisti
Superfici agricole a vigneto	D	☺ 623 ha.	⇈	⇈	M	Comune
Estensione dei percorsi storico-naturalistici	D	☺ 5,3 km.	⇈	⇈	B	Comune
Superficie ambiti sottoposto a vincolo paesaggistico	D	☺ 75%	⇈	⇈	M	Comune
Numero di edifici vincolati con grado di protezione	D	☺ 1237	⇈	⇈	L	Comune

Ambiti oggetto di riqualificazione	D	☺ 0,14 kmq	↑↑	↵	B	Comune
Ambiti sottoposti a vincolo archeologico	D	☺ 0,04 kmq	↵	↵	L	Comune
Centro Storico	D	☺ 0,41 kmq	↑↑	↵	M	Comune
Andamento popolazione residente	D	☺ 8.518	↑↑	↑↑	B	Comune
Imprese in agricoltura	D	☺ 515	↑↑	↓↓	B	CCIAA
Imprese nel settore costruzioni	D	☺ 172	↑↑	↑↑	B	CCIAA
Imprese nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio	D	☺ 130	↑↑	↑↑	B	CCIAA
Percentuale di raccolta differenziata	D	☺/ 48,2%	↑↑	↑↑	B	VR3

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.”.

1.1.2. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui

non é essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

- 1.1.3. dovrà essere inserita una disposizione che preveda la verifica dell'inesistenza di effetti negativi sulla falda in caso di realizzazione di piani interrati e seminterrati; atteso inoltre il potenziale rischio di inquinamento della falda sotterranea e l'obiettivo del PAT di ridurre il rischio di percolazione dell'azoto, dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità evidenziate, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011.
- 1.1.4. Alla fine dell'art. 36 dovrà essere inserito il seguente periodo: *"i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012."*
- 1.1.5. Alla fine dell'art. 37 dovrà essere inserito il seguente periodo: *"le aree idonee per interventi di trasformazione urbanistica, finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012."*
- 1.1.6. Alla fine dell'art. 38 dovrà essere inserito il seguente periodo: *"gli ambiti di riqualificazione e riconversione dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012."*
- 1.1.7. Alla fine dell'art. 48 dovrà essere inserito il seguente periodo: *"l'ambito di riconversione per grandi strutture di vendita dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 152/2006."*
- 1.1.8. Alle fine dell'art. 50 dovranno essere inserite le opportune prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità idrogeologiche evidenziate e a garantire il rispetto della continuità dell'armatura ecologica;
- 1.2. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle NTA delle linee guida e di tutte le misure di mitigazione e compensazione individuate nel Rapporto Ambientale come integrato con note 20.05.2013 prot. 6674 e 03.06.2013 prot. 7475.
- 1.3. I perimetri degli ambiti a edificazione diffusa individuati sull'elaborato 4.2 "Carta della Trasformabilità" dovranno essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale, nonché in relazione agli obiettivi di tutela di cui all'art. 44 delle NT.
- 1.4. nella legenda dell'elaborato 4.2 "carta della Trasformabilità", dovrà essere corretto il riferimento normativo degli "ambiti di riordino in zona agricola", sostituendo le parole art. 38 con art. 45.
- 1.5. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con i contenuti del capitolo *"Lo stato attuale dell'ambiente"* del Rapporto Ambientale Preliminare, aggiornato con le prescrizioni del parere ARPAV n. 120330 del 05.10.2010 sul Rapporto Ambientale Preliminare, nonché con le integrazioni presentate con note 20.05.2013 prot. 6674 e 03.06.2013 prot. 7475.
- 1.6. Dovrà essere verificata con ARPAV la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale coinvolgimento dell'Agenzia nelle attività di monitoraggio del Piano.
- 1.7. Dovrà essere verificata la coerenza del Piano con la *"2^ Variante al piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006"* adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige con delibera n. 1/2012 del 09.11.2012.
- 1.8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17, D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

- 1.9. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune con note 20.05.2013 prot. 6674 e 03.06.2013 prot. 7475 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
 - 1.10. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 1.11. Il comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con note 20.05.2013 prot. 6674 e 03.06.2013 prot. 7475, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 2. in sede di attuazione del Piano:**
- 2.1. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 106/2011, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012.
 - 2.2. Le misure di mitigazione/compensazione individuate nel Rapporto Ambientale, nonché le indicazioni fornite dalle autorità ambientali consultate, dovranno essere estese anche alle parti non attuate del vigente PRG.
 - 2.3. L'attuazione degli interventi previsti nell'ATO 1, individuati con la linea preferenziale di sviluppo industriale ad est del centro abitato di Monteforte d'Alpone, è subordinata alla realizzazione della strada arginale di contenimento del bacino di laminazione.
 - 2.4. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
 - 2.5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
 - 2.6. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

(OMISSIS)"

Considerazioni

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11/2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti

residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la L.R. 11/2004.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Pertanto si condividono in gran parte le proposte di PAT che necessitano comunque di alcune prescrizioni, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

Per le aree perimetrate in colore rosso e indicate con un asterisco, tutte le indicazioni afferenti sono salve in conformità al parere della Provincia e dell'Autorità di Bacino.

A seguito del parere del Consorzio di Bonifica e modifica del PAI e pareri dell'Autorità di Bacino e Genio Civile, le indicazioni urbanistiche diventano condivisibili e saranno assunte in sede di P.I.

In merito all'ambito di riconversione per grandi strutture di vendita, individuato nella tavola della trasformabilità 4.2, tale area è inserita delle così dette "zone di attenzione", a seguito dell'adozione del Progetto di 2° variante e Aggiornamento delle NTA, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, in data 09.11.2012, pur tuttavia in data successiva all'adozione del PAT in oggetto.

Questa previsione è priva delle condizioni di dissesto, prevista dalle norme ora in vigore.

Pertanto dovrà essere effettuata una adeguata verifica, al fine della attribuzione della classe di pericolosità.

Inoltre l'area, come rileva anche la Provincia di Verona, è anche interessata dalla salvaguardia prevista dall'art. 38 del PTRC adottato con DGR n. 372 in data 17.02.2009, per la presenza di una stazione SFMR e per la presenza di un casello autostradale, la cui realizzazione è subordinato ad un accordo con la Regione Veneto.

Pur tuttavia, per la norma sopra richiamata, vale l'art. 19, L.R. 29.11.2013, n. 32, e pertanto "Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del PTRC, adottato dalla Regione con la presente DGR 427 del 10.04.2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 03.05.2010, n. 39 e, comunque, sino alla scadenza delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29, L.R. 23.04.2004, n. 11, non si applicano le disposizioni dell'art. 38 delle norme tecniche di cui all'allegato B4 del PTRC medesimo".

Inoltre manca l'individuazione delle zone di attenzione.

Pertanto si richiama il rispetto delle indicazioni del PAI e delle "zone di attenzione" ivi contenute.

Inoltre le invarianti di natura geologica sono stralciate e di conseguenza l'art. 22 delle NTA.

In merito alle NTA e alle legende delle tavole grafiche, si evidenziano le seguenti modifiche:

Art. 8: riportare in legenda il titolo contenuto nelle NTA "Vincolo sismico";

Art. 12: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa "Ville Venete, edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, pertinenze scoperte da tutelare e relativo contesto figurativo";

Art. 13: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Idrografia – fasce di rispetto";

Art. 16: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Risorse idropotabili – fasce di rispetto";

Art. 17: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Viabilità – fasce di rispetto";

Art. 18: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Elettrodotti – fasce di rispetto";

Art. 19: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Impianti di comunicazione elettronica-criteri di localizzazione e fasce di rispetto";

Art. 20: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Cimiteri – fasce di rispetto";

Art. 31: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Compatibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi";

Art. 34: riportare in legenda, nella tavola relativa, il titolo dell'articolo di normativa: "Aree boscate o destinate al rimboschimento";

Art. 33: riportare in legenda, nelle tavole relative, il titolo dell'articolo di normativa: "Aree soggette a dissesto idrogeologico"

Art. 36: modificare in legenda e in normativa il titolo dell'articolo così modificato "Accordi tra soggetti pubblici e privati";

Art. 45: non è indicato l'ambito grafico nella tavola 4.2;

Art. 48: non è indicato in normativa un articolo che espliciti le linee preferenziali di sviluppo;

Art. 51: modificare la voce di legenda di tavole 4.2 "Aree attrezzate per la scuola materna e nuovo polo Scolastico" con il titolo inserito in normativa "Ambiti per la formazione di servizi ed attrezzature di interesse comune. Scuola Materna e Nuovo Polo Scolastico".

Osservazioni

Sono pervenute complessivamente 9 osservazioni più una diffida.

I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda;

In particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;

- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

Nel dettaglio:

Oss. N°	Sintesi della proposta	Valutazione VTR
1	declassamento da terreno fabbricabile a zona agricola	L'osservazione non è condivisibile in quanto l'area di proprietà è identificata dal PAT come area di urbanizzazione consolidata riprendendo gli intendimenti del PRG che identificava l'area con l'intorno in zona C, quindi attuabile attraverso un piano di lottizzazione che non tiene conto dei singoli lotti.
2	osservazioni sulla cartografia e sugli articoli	Le osservazioni appaiono pertinenti e meritevoli di considerazione. Si demanda al PI l'approfondimento e il successivo recepimento.
3	ambito di riconversioni per grandi strutture di vendita	L'osservazione risulta pertinente in quanto erroneamente è stato riportato nella tavola 4.2 il riferimento normativo art 48 anziché 54 ed anche la dizione Ambito di riconversione per grandi superfici di vendita anziché Ambito di riconversione per grandi strutture di vendita come giustamente riportato all'art. 54
4	pareri geologici, edificabilità Costalunga	Le osservazioni dei consiglieri comunali prendono in considerazione, in prima istanza, alcuni aspetti procedurali che riguardano la presa d'atto dei pareri del Consorzio di Bonifica, del Genio Civile e della Direzione Geologica della Regione Veneto. Tali pareri, che hanno valore prescrittivo, saranno, debitamente recepiti, allegati come elaborati scritto-grafici in sede di conferenza di Approvazione definitiva del PAT. Per quanto riguarda l'ultimo punto è da rilevare che non appare conseguenziale ai tre punti precedenti, in quanto l'area di Costalunga non è stata oggetto di eventi alluvionali e non presenta, come descritto nelle tre tavole di analisi, alcuna prescrizione.
5	Pertinenza di villa veneta in località Madonnina	L'osservazione è pertinente, in quanto l'attuale destinazione deriva da un verde privato - così come destinato dal PRG previgente -. Considerata la possibilità di fraintendimento con la presenza di una villa veneta, che di fatto non è presente, si ritiene di considerare l'osservazione accoglibile, destinando però l'area a zona agricola di ammortizzazione e transizione, cos' come normata dall'at. 45 delle NTA. Ciò permette di correggere anche la dizione nella carta della Trasformabilità 4.2, dove è riportato Ambiti di riordino in zona agricola rif. art. 38, che è opportuno modificare in Zona agricola di ammortizzazione e transizione rif. art 45.

6	pareri geologici, edificabilità Costalunga	L'osservazione appare come l'esatta fotocopia dell'osservazione 4 e pertanto si rimanda alla valutazione già espressa.
7	area fabbricabile senza requisiti	L'osservazione risulta condivisibile in quanto i lotti di proprietà rientrano in un'area di urbanizzazione consolidata che non presenta ora alcuna possibilità di nuova edificazione. Pertanto le aree possono rientrare nell'ambito della sottostante area attrezzata per la laminazione delle piene.
8	considerazioni idrogeologiche	<p>I preziosi contributi dell'autorità di bacino del Fiume Adige, che riprendono quanto già evidenziato nel parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'alta Pianura Veneta ed in quello del Genio Civile di Verona e già recepiti, prendono in considerazione principalmente la criticità dell'area, posta a sud del territorio comunale, destinata a Ambito di riconversione per grandi strutture di vendita, in quanto ricadente nelle aree allagate a seguito degli eventi verificatisi nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2011. Nello specifico è da dire che l'art. 54 del NTA del PAT "demanda al PI ogni ulteriore precisazione nel rispetto del quadro giuridico vigente".</p> <p>Da ciò consegue che sono recepite anche le norme tecniche dell'autorità di bacino ed in particolare l'art. 8, qualora il cambio di destinazione d'uso da industriale a grandi strutture di vendita prevedesse l'esecuzione di opere elencate nel suddetto articolo. Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 5 che recita "In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.", si ritiene che sia ora conveniente attendere prima di qualsiasi intervento la redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni previsto entro il mese di 2013.</p>
9	<p>Idrografia e fasce di rispetto idraulico. Modifica dell'art 13.04 NTA, fascia di edificabilità di 50 m</p> <p>Ricomprendere un allevamento all'interno del sub Ambito Territoriale Omogeneo 8b.</p> <p>Criticità in ordine alla pianificazione degli ambiti di sviluppo insediativo.</p>	<p>Si condivide quanto evidenziato. Pertanto l'art. 13, comma 4 viene modificato nel seguente modo: "All'esterno delle zone identificate come "aree di urbanizzazione consolidata" ed "ambiti per servizi ed attrezzature di interesse comune", nonché degli ambiti ove è previsto lo sviluppo insediativo mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA), oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni entro una fascia di edificabilità caratterizzata da una profondità di metri cinquanta, misurati dall'unghia esterna del corso d'acqua medesimo".</p> <p>Si condivide quanto evidenziato</p> <p>Si condivide quanto evidenziato. Pertanto si propone di estendere quanto descritto nella lettera a) del punto 47.02, ad eccezione delle zone previste come strumento di difesa del territorio, come nel caso della strada/argine che è stata pensata come difesa dalle esondazioni convogliata nel parco concepito come vasca di laminazione delle acque e che permette di mettere in sicurezza l'ampliamento della zona industriale usufruita come cantina sociale.</p>

10	Diffida ad adottare il PAT	<p>Prima di entrare nel merito della diffida di Legambiente di Verona, datata 15 maggio 2013 ed avente come oggetto previsioni del PAT ed insediamenti a carattere produttivo e servizi, è da sottolineare, come del resto evidenziato anche nella diffida, che il Comune di Monteforte d'Alpone ha adottato il PAT nell'agosto del 2012, quando le aree in questione erano identificate nella carta delle Fragilità come "aree idonee a condizione". E' logico perciò arguire la piena legittimità delle previsioni inserite nel PAT.</p> <p>Il 9 novembre 2012 con delibera n° 1/2012 l'Autorità di Bacino del fiume Adige emanava il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico bacino dell'Adige - Regione Veneto fra le cui norme identificavano, all'articolo 10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 e all'articolo 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2, l'impossibilità di realizzazioni di volumetrie edilizie.</p> <p>Quindici giorni dopo la diffida di Legambiente, la Commissione VAS del 04 giugno 2013, nel suo parere, così si esprimeva, al punto 1.7, <i>"Dovrà essere verificata la coerenza del Piano con la seconda variante al Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige con DPCM 27 aprile 2006 adottata dall'Autorità di bacino del fiume Adige con delibera n° 1/2012 del 9 novembre 2012"</i>.</p> <p>Da ciò si evince che, essendo la competenza dell'Autorità di Bacino sovracomunale, le previsioni del PAT devono essere adeguate a quelle del Piano dell'Autorità di Bacino che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, ha valore di Piano Territoriale.</p> <p>La normativa del Piano stralcio tuttavia prevede, all'articolo 6, la possibilità dell'aggiornamento del Piano anche - lettera b del comma 1 - in seguito alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione corredati da certificato di collaudo/regolare esecuzione, spiegando al punto 3 le sei procedure per l'iter progettuale ed esecutivo.</p> <p>A fronte di quanto emerge dalle norme del Piano stralcio è da sottolineare che, per quanto riguarda la previsione dell'area industriale ad Est del capoluogo, già il parere sopraccitato della Commissione VAS ha, al punto 2.3, sancito che <i>"l'attuazione degli interventi previsti nell'ATO1, individuati con la linea preferenziale di sviluppo industriale ad Est del centro abitato di Monteforte d'Alpone, è subordinata alla realizzazione della strada arginale di contenimento del bacino di laminazione"</i>.</p> <p>Ancora prima dell'autorizzazione VAS avevano espresso i loro pareri favorevoli all'opera il Genio Civile di Verona ed il Consorzio di bonifica, sancendo di fatto l'esecuzione di un'opera di salvaguardia atta a contrastare possibili inondazioni nei centri abitati ad Est di Monteforte capoluogo, per mezzo di un argine, che, di fatto, ha la stessa funzione dei muraglioni dei lungadige della città di Verona.</p> <p>Inoltre, è da dire che l'espansione della zona industriale, che tra l'altro era condizionata ad un accordo di programma con l'Amministrazione comunale al fine della costruzione della strada argine. Tale strada, nelle previsioni del PAT ha anche la funzione di decongestionare il traffico nella strada provinciale nei mesi autunnali quando la raccolta dell'uva viene depositata nella Cantina Sociale, che ha espressamente richiesto la possibilità di espansione.</p> <p>Per quanto riguarda l'area destinata a polo scolastico è da sottolineare che il PAT ha reiterato la previsione del previgente PRG che individuava nella zona un'area servizi. La scelta progettuale del polo scolastico nasce da una duplice considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contrapposizione formale, al di là della Provinciale, del vecchio polo scolastico
----	----------------------------	---

		<p>- la necessità di riunire le due zone del centro storico di Monteforte capoluogo, attualmente divise dalla strada provinciale.</p> <p>Ciò può avvenire con la previsione, peraltro espressa dalle norme del Pat, di un ponte ciclopedonale in grado di unire i due poli. Tale idea progettuale sembra tuttora essenziale per risolvere la problematica della frattura del centro storico e ai sensi delle norme del Piano stralcio del bacino del fiume Adige deve essere condizionata alla progettazione, autorizzazione, realizzazione e collaudo di idonee opere di difesa consistenti nella realizzazione di un argine sopraelevato, alla stessa stregua della strada sopra menzionata, che fra l'altro assumerebbe anche la funzione formale di adeguare l'attuale piano di campagna a quello del Centro Storico ad ovest e alla strada Provinciale, che attualmente risultano più alti.</p> <p>Infine, è da dire che lo spirito delle norme del Piano stralcio mira a bloccare ogni costruzione prima di adeguate opere di mitigazione che devono e che saranno attuate prossimamente non solo nel vicentino ma anche nel comune confinante di Montebelluna di Corsara, ove, fra due anni, saranno realizzate due casse di laminazione, una per gestire 600.000 mc di acqua e l'altra di 335.000 mc che dovrebbero mettere in salvaguardia l'intero territorio del Comune di Monteforte e che potrebbero indurre ad una modifica delle attuali classificazioni delle aree..</p>
--	--	--

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito all'osservazione presentata da Gabriele Marini, Luigi Burti, prot. 399215 del 24.09.2013, si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere, alle valutazioni considerate dalla Commissione VAS e alle risposte contenute nelle osservazioni presentate. Inoltre valgono le seguenti considerazioni, inviate dall'Amministrazione Comunale e contenute nella nota 29.11.2013 prot. 522603, che di seguito si riporta. "L'osservazione inviata alla Regione Veneto il 24.09.2013 prot. 399215 dei consiglieri comunali Gabriele Marini e Luigi Burti riguardante la pericolosità della programmazione della zona a sud della frazione di Costalunga destinata ad edilizia residenziale pubblica da attuarsi attraverso un Accordo di Programma, è giustificata dai consiglieri comunali per gli esiti degli eventi alluvionali succedutesi dal 31.10.2011 al 16.05.2013.

A tale riguardo è da citare che il Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico Bacino dell'Adige - Regione Veneto redatto dalla Autorità di Bacino del Fiume Adige e approvato il 09.11.2012 nella tavola riguardante l'individuazione e Perimetrazione delle Aree Allagate nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 la località in questione non è assolutamente individuata.

Lo stesso dicasi se si verifica la Tavola A.4.34/1 riguardante la Perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità idraulica.

Pertanto queste due Tavole, redatte dall'Organo Superiore competente, confutano in modo incontrovertibile quanto affermato dai consiglieri comunali redattori dell'osservazione.

In ogni caso, le Norme Tecniche del PAT all'art. 31 - Compatibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi, sulla base della Carta della Fragilità, ha previsto per le zone idonee a condizione, come è il caso dell'area in questione, quanto di seguito riportato al punto 31.04.

31.04 In ogni caso gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative saranno esaminati dal Genio Civile di Verona, mentre il progetto definitivo, da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni del piano, dovrà essere valutato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

Nelle aree idonee gli interventi sono soggetti alle norme generali di tutela dal rischio geologico - idraulico.

Nelle aree idonee sotto condizione gli interventi possono essere autorizzati sulla base di puntuali indagini di approfondimento specifico, valutate dal Comune, finalizzate a definire la

fattibilità dell'opera, le modalità esecutive per la realizzazione e per la sicurezza dell'edificio e delle infrastrutture adiacenti. In particolare:

- *Per le aree con problematiche idrauliche dovute alla ridotta soggiacenza della falda, si devono verificare eventuali interazioni con corpi idrici sotterranei, prevedendo nel caso adeguate impermeabilizzazioni dei piani interrati;*
- *Per le aree con problematiche idrauliche dovute al pericolo di esondabilità, devono essere dimensionati sistemi di regimazione delle acque superficiali e di difesa idraulica.*
- *Per le aree con problematiche di versante gli interventi devono essere approfonditamente verificati in funzione delle possibili interazioni con le condizioni di stabilità locale e globale del versante e previste eventuali opere di consolidamento.*
- *Nelle aree non idonee non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento. Sono comunque consentite le infrastrutture."*

In data 10.12.2013 prot. 541578, osservanti Gabriele Marini e Luigi Burti, è pervenuta una integrazione all'osservazione di cui sopra. Si rinvia alle considerazioni di carattere generale contenute nel presente parere, alle valutazioni considerate dalla Commissione VAS e alle risposte contenute nelle osservazioni presentate. Inoltre valgono le considerazioni sopra riportate.

In riferimento al PAT in oggetto, per un confronto anche sul Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 27.06.2013, si riportano le modifiche contenute nel parere del Consiglio Provinciale n. 91 del 12.11.2013.

"Si propone un parere finale favorevole sul PAT di Monteforte d'Alpone alla condizione che nello stesso vengano apportate le seguenti modificazioni:

- sia resa conforme alla rete ecologica provinciale l'estensione del corridoio ecologico del torrente Alpone;
- l'area di connessione naturalistica nella zona collinare ad ovest sia resa conforme alla rete ecologica provinciale lungo tutta la zona ovest senza alcuna discontinuità in corrispondenza del corridoio ecologico secondario individuato dal PAT;
- sia aggiornato il quadro conoscitivo rispetto alle aree a rischio idraulico e idrogeologico del PAI vigente di cui al DCI n. 1 del 24.02.2010 del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali;
- l'espansione nell'area ad est della Cantina Sociale, evidenziata con la grafia di tavola 4.2 dai "limiti fisici alla nuova edificazione" connessi con le "linee preferenziali di sviluppo industriale", per l'espansione nell'ATO 1, deve essere ricondotta al solo perimetro esterno della attuale zona P2 in tavola 4.2;
- la commistione prevista dall'articolo 50 delle NTA - PAT tra "Attrezzature per la laminazione delle piene" e "parco urbano" sia ammessa esclusivamente per la zona P2 - PAI con segnalazione della condizione di pericolosità (art. 11 NTA - PAI) mentre non sia consentita entro la zona P3 - PAI (art. 10 NTA - PAI);
- sia stralciata la previsione di un nuovo polo scolastico ad est del centro;
- siano integrati gli artt. 48 e 54 delle NTA - PAT rispetto all'art. 38 del PRTC adottato e all'art. 5 delle NTA - PAI, come descritto nella relazione allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento."

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :

- del Genio Civile di Verona 31.05.2012 prot. 251800;
- dell' Ufficio Regionale per la Geologia 22.10.2013 prot. 45514;

- della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 22.10.2013 prot. 453500;
- della Commissione Regionale VAS n. 55 del 04.06.2013;
- del decreto della Direzione Urbanistica n. 109 del 24.09.2013 di validazione del Quadro Conoscitivo, che si allega al presente parere;
- della Delibera di Consiglio Provinciale n. 91 del 12.11.2013.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R. 23.04.2004, n. 11, di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del comune di Monteforte d'Alpone, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

- Relazione Tecnica
- Relazione di Progetto
- Relazione sintetica
- Norme Tecniche
- Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2: Carta delle invarianti
- Tav. 3: Carta delle fragilità
- Tav. 4.1: Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
- Tav. 4.2: Carta della trasformabilità
- Rapporto Ambientale: Valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi del PAT, individuazione del set di indicatori ambientali e monitoraggio
- Sintesi Non Tecnica: Problematiche ambientali, obiettivi, azioni, valutazione e monitoraggio del Piano di Assetto del Territorio (PAT)
- BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi (supporto DVD);

Comitato
previsto ai sensi dell'art 27, comma 2, L.R.
11/2004

Consta di n. 18 fogli
Venezia, lì 11.12.2013

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA****PARERE****n. 55 del 04 giugno 2013**
(o.d.g. 4 del 04 giugno 2013)

OGGETTO: Comune di Monteforte d'Alpone (VR). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 04 giugno 2013 come da nota n. 231956 del 31/05/2013 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Monteforte d'Alpone (VR) con note n. 13182 del 10.09.12, n. 3974 del 18.03.13, 215236 del 21.05.13, n. 7475 del 03.06.2013 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT

Il Comune di Monteforte d'Alpone ha approvato il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del Piano di Assetto del Territorio comunale ed ha sottoscritto l'accordo di copianificazione per la redazione del PAT il 30.11.07. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del PAT, oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.

Il Comune con DGC n. 137 del 19.07.10 ha espletato la fase di concertazione e partecipazione, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi, diversamente pervenuti, da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

Con DCC n. 26 del 28.08.12 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale.

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel BURV n. 76 del 14.12.12, nel sito Web comunale e nei quotidiani "Il Giornale di Vicenza" e "L'Arena" del 14.09.12.

Come emerge dalla dichiarazione del responsabile tecnico comunale sono pervenute n. 9 osservazioni totali, delle quali nessuna attinente materie ambientali.

PARERE DELLA COMMISSIONE VAS SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

La Commissione Regionale VAS, con parere n. 34 del 6 giugno 2011, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale comunale.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il comune di Monteforte d'Alpone è posto ad un'altitudine media di circa 38 m slm e si estende su una superficie di circa 20,4 kmq; confina con i comuni di Montebelluna di Montebelluna a nord/nord-est, con Gambellara a est, con il comune di San Bonifacio a sud e con Soave a ovest.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza del Torrente Alpone, che taglia longitudinalmente tutto il territorio comunale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Circa il 60% della popolazione vive nel capoluogo, ossia nella parte meridionale del territorio comunale, mentre le frazioni di Brognoligo e Costalunga, che costituiscono, oramai, un continuum urbano, sono situate nella zona settentrionale del comune. La cerniera che tiene collegate le due aree è la SP17 "della Val d'Alpone", che corre in direzione nord-sud, parallelamente al torrente Alpone.

La frazione di Sarmazza si trova nella parte centro-orientale del territorio comunale ed è costituita da un piccolo borgo prettamente rurale. La zona occidentale del comune è invece caratterizzata dal paesaggio collinare e da piccoli insediamenti rurali sparsi. Una strada comunale corre parallela alla SP17 e lungo questa si sono sviluppati abitati che tendono a fondersi tra loro e ad unire le frange urbane del capoluogo con quelle di Brognoligo (i borghi di Casotti, Micheletti, Cervia).

Nella parte meridionale del territorio comunale corre un tratto dell'Autostrada A4, che lambisce la zona industriale-artigianale più grande del comune.

INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

La popolazione del comune risulta pari a 8.509 abitanti a ottobre 2010. A caratterizzare il comune di Monteforte d'Alpone dal punto di vista economico ed occupazionale, anche in relazione ai comuni limitrofi sono i seguenti fattori:

- il minor tasso di occupazione;
- il numero crescente degli addetti al settore dei servizi, che oramai ha raggiunto a livello comunale la quota del 60% sul totale degli addetti;
- il numero di aziende agricole, nettamente maggiore rispetto ai comuni limitrofi.

Nel decennio 2000-2010 c'è stata una flessione del 3,5% delle imprese attive sul territorio, concentrato nel biennio 2009-2010. In netto calo anche il numero delle aziende agricole, che passa da 677 nel 2000 a 515 nel 2010.

Importante risulta essere il settore delle costruzioni (passato da 98 imprese nel 2000 a 172 nel 2010) e quello del commercio all'ingrosso ed al dettaglio (passato da 111 a 129).

Monteforte d'Alpone, storicamente, non è un territorio votato all'industria del turismo. Tuttavia, è segnalato un marcato incremento del turismo enogastronomico negli ultimi anni, legato alle produzioni tipiche del Soave e del Recioto.

QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale non riporta i dati di analisi contenuti nel quadro ambientale del Rapporto ambientale Preliminare. Tuttavia, riporta alcuni approfondimenti nella descrizione degli indicatori individuati per le diverse componenti ambientali. In sede istruttoria è emersa inoltre la necessità di acquisire ulteriori integrazioni/chiarimenti. Il Comune ha pertanto integrato il Rapporto Ambientale con quanto richiesto relativamente alle componenti *Acqua, Suolo e sottosuolo, Flora, fauna e biodiversità e Agenti fisici*.

CRITICITÀ AMBIENTALI

Dal Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, emergono le seguenti criticità ambientali.

Aria

- Concentrazione medio-alta di ozono e polveri sottili

Acqua

- Stato di criticità della qualità delle acque del torrente Aldegà, stato soddisfacente per i torrenti Alpone e Chiampo.
- La permeabilità che caratterizza l'alta pianura alluvionale nella parte meridionale del territorio è indice di un potenziale rischio di inquinamento della falda sotterranea. I maggiori pericoli derivano soprattutto dalle coltivazioni agricole, dai trattamenti con antiparassitari, dissecanti e grandi concentrazioni di fertilizzanti.
- La parte meridionale del territorio rientra nell'area di ricarica degli acquiferi.

Suolo e sottosuolo

- L'eccessiva pensilità dei torrenti che fanno parte del bacino idrografico del torrente Alpone fa sì che attualmente esista una situazione ad elevato rischio di tracimazione per una vasta zona a Sud del



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

territorio comunale di Monteforte d'Alpone. il PAI del bacino del Fiume Adige perimetra, all'interno del Comune di Monteforte d'Alpone, tra il capoluogo e Sarmazza, ampie zone a pericolosità idraulica (da molto elevata a modesta).

- Presenza di un'area interessata dagli allagamenti legati all'evento calamitoso del 2010, che ha visto coinvolti numerosi comuni tra il vicentino ed il veronese.
- Presenza di un allevamento zootecnico intensivo nella parte meridionale del territorio comunale.
- Rischio di percolazione dell'azoto nella parte pianeggiante, ad est della Strada Provinciale n. 17 "Val d'Alpone", legato all'attività agricola ed agli impianti zootecnici;

Flora, fauna e biodiversità

- Il territorio di Monteforte d'Alpone, sebbene sia relativamente urbanizzato, presenta un forte grado di pressione antropica, legato prevalentemente all'intenso utilizzo del territorio agricolo ai fini della viticoltura. Il grado di compattezza degli ambiti naturalistici del torrente Alpone e del corridoio ecologico, essendo di natura lineare, risultano maggiormente esposti ai fattori di pressione esercitati dalle attività antropiche.

Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

- Le pratiche agricole ed alla fruizione turistica rappresentano i principali fattori di pressione sul paesaggio.

Agenti fisici

- Presenza di un elettrodotto da 380 kV e di un elettrodotto da 132 kV. Il 3,37% della popolazione è esposta a CEM superiore alla soglia di 0,2 μ T; l'1,43% ad una soglia di 3 μ T; lo 0,89% ad una soglia di 10 μ T.
- Presenza di 4 stazioni radiobase.
- Le principali fonti di inquinamento acustico sono essenzialmente dovute al traffico stradale, soprattutto lungo la direttrice autostradale dell'A4 e della SP17, dove si registrano i maggiori livelli fonometrici, e al traffico di attraversamento lungo via XX Settembre e nel centro abitato di Costalunga.
- Aumento della luminanza totale rispetto alla naturale compreso tra il 300% e il 900%

Popolazione e sistema socio-economico

- Sistema economico legato quasi esclusivamente alla prassi agricola e privo di un sistema produttivo integrato a scala locale. Emerge la difficoltà a dare vita, partendo dalla risorsa vitivinicola, ad un sistema di produzione più ampio, integrato con le fasi della trasformazione dei prodotti, nonché della loro pubblicizzazione e vendita.

Viabilità

- Situazioni di conflitto nell'attraversamento del capoluogo generate dal traffico sulla SP17 "Val d'Alpone".

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE DEL PIANO

Si riportano di seguito gli obiettivi assunti dal Piano:

- Riduzione del rischio di percolazione dell'azoto
- Individuazione degli ambiti di rischio idrogeologico
- Individuazione di aree per la laminazione delle piene
- Individuazione e tutela degli elementi rappresentativi del patrimonio ambientale e paesaggistico
- Valorizzazione dell'area collinare
- Conservazione e valorizzazione dei centri storici, delle ville e dei borghi rurali
- Recupero e valorizzazione di itinerari d'interesse storico-ambientale
- Salvaguardia dei valori antropologici presenti sul territorio
- Favorire l'esercizio di attività agricole biocompatibili
- Conservazione o ricostruzione del paesaggio vitivinicolo
- Sviluppo di attività integrative al reddito (servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero, per la ricettività, per la ristorazione e per l'agriturismo)
- Definizione dei margini dell'edificazione



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Privilegiare la saturazione dei tessuti urbani
 - Favorire il riuso dell'esistente
 - Promuovere il recupero dei tracciati esistenti su scala comunale
 - Favorire la mobilità pedonale a scala locale
 - Creazione di un sistema produttivo integrato a scala locale
 - Promozione di un'agricoltura sostenibile e mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali
 - Individuazione di spazi per l'integrazione con le attività agricole (agricampeggi, agriturismi, bed and breakfast)
 - Aumentare la disponibilità di edilizia convenzionata
 - Attivazione di un procedura di pianificazione partecipata
- Il Rapporto Ambientale individua inoltre le seguenti azioni:
- Tutela paesaggistica delle Colline meridionali della Lessinia
 - Tutela dei prati stabili
 - Tutela ambiti rilevanti per l'armatura ecologica locale
 - Riconoscimento delle invarianti di natura geomorfologica
 - Disciplina degli interventi nelle aree soggette a dissesto idrogeologico
 - Tutela della fascia di ricarica degli acquiferi
 - Centri storici
 - Aree di urbanizzazione consolidata
 - Aree di urbanizzazione diffusa
 - Linee preferenziali di sviluppo residenziale
 - Linee preferenziali di sviluppo industriale
 - Ambito di riconversione per grandi superfici di vendita
 - Limiti fisici alla nuova edificazione
 - Accordi pubblico-privato
 - Edilizia Residenziale Pubblica
 - Servizi ed attrezzature di interesse comune
 - Laminazione delle piene
 - Parco urbano
 - Scuola materna e nuovo polo scolastico
 - Zone di degrado
 - Riqualificazione o riconversione
 - Riordino in zona agricola
 - Percorso ciclo-pedonale
 - Ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione
 - Villa veneta
 - Pertinenza da tutelare
 - Cono di visuale
 - Edifici vincolati
 - Ambiti di interesse naturalistico
 - Connessione naturalistica dell'Alpone
 - Corridoio ecologico secondario

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il Piano suddivide il territorio comunale in nove Ambiti Territoriali Omogenei.

ATO 1 – Monteforte Capoluogo

Il PAT individua in questo ambito tutto l'insediamento urbano del capoluogo, comprensivo degli spazi liberi marginali e interstiziali, delle aree libere e a parco, dell'edificato per attrezzature e servizi, commercio, residenza, delle infrastrutture per la mobilità e del centro storico. In questo ambito è



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

considerato anche un tratto del fiume Alpone, che è in stretta relazione con l'abitato storico di Monteforte.

ATO 2 – Brognoligo e Costalunga

Il PAT individua in questo ambito, situato nella parte a nord del territorio comunale, quello che originariamente era un sistema lineare che si sviluppava lungo una direttrice est-ovest e che oggi si è costituito in un nucleo urbano. Si tratta di un ambito prevalentemente residenziale, all'interno del quale sono stati individuati i centri storici di Brognoligo e Costalunga e le relative aree per i servizi.

ATO 3 – Costalunga zona industriale

Il PAT individua in questo ambito l'area industriale situata lungo la sponda sinistra del fiume Alpone e comprendente anche una piccola area residenziale.

ATO 4 – Sarmazza

Si tratta dell'ambito costituito dal borgo rurale di Sarmazza, situato al confine orientale del territorio comunale.

ATO 5 – Collina Nord

Il PAT individua l'ambito collinare che insiste nella parte settentrionale del territorio comunale di Monteforte. È un ambito, sostanzialmente, di tutela, caratterizzato dalla coltivazione della vite. Al suo interno vi è anche la presenza del borgo storico di Casotti.

ATO 6 – Collina Sud

Il PAT individua l'ambito collinare che insiste nella parte meridionale del territorio comunale di Monteforte. È un ambito, sostanzialmente, di tutela, caratterizzato dalla coltivazione della vite. Al suo interno vi è anche la presenza del borgo Zonato e del sito archeologico del Monte Zoppega.

ATO 7 – Pianura Occidentale

Il PAT individua quest'ambito nell'area compresa tra i due ambiti collinari ad ovest del fiume Alpone. È un ambito caratterizzato da una bassissima densità edilizia e da una buona integrità del paesaggio agrario.

ATO 8 – Pianura Orientale

L'ambito ricade nella parte orientale del territorio comunale di Monteforte, caratterizzato da una bassissima densità edilizia e da una buona integrità del paesaggio agrario.

ATO 9 – Fiume Alpone

Il PAT individua questo ambito lungo il corso del fiume Alpone, da nord fino alle porte dell'abitato di Monteforte, che costituisce il corridoio ecologico principale di tutto il territorio comunale.

Dimensionamento

Si riporta di seguito il dimensionamento del PAT (carico insediativo aggiuntivo).

residenziale	265.017 mc
produttivo	20.639 mq
Volumetria per abitante teorico	255 mc
abitanti teorici equivalenti	1.039
abitanti teorici per lotti interclusi	208
abitanti teorici totali	1.247
aree per servizi	37.418 mq
aree per servizi previste	116.526 mq
aree per servizi previste da riconversione aree fabbricabili in agricole	17.187 mq
aree per servizi previste in zona consolidata	418
totale aree per servizi	134.131 mq

COERENZA INTERNA

Nel Rapporto Ambientale è svolta un'analisi di confronto tra le azioni del Piano di Assetto del Territorio e i principi di sostenibilità ambientale, dalla quale emerge la complessiva coerenza del Piano.

Il valutatore afferma inoltre che è stata valutata la coerenza tra le diverse azioni di piano e che il PAT, oltre ad essere coerente con gli obiettivi di sostenibilità, presenta una struttura organica di azioni che costituiscono la base per lo sviluppo sostenibile del comune. L'unico elemento di criticità emerso nella valutazione di coerenza è dato dalle previsioni di sviluppo insediativo, poiché ad esse è attribuita l'azione di consumo di suolo e di potenziale incremento della pressione antropica sul territorio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

COERENZA ESTERNA

Il Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, contiene la verifica della coerenza delle azioni del Piano con gli obiettivi strategici del PTRC, con il Documento Preliminare del PTCP di Verona e con il Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell'Adige, le cui previsioni sono state recepite nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e nelle Norme Tecniche. Nel Rapporto Ambientale inoltre è svolta un'analisi di confronto tra le azioni del Piano di Assetto del Territorio e la pianificazione di livello superiore e dei comuni limitrofi.

IMPRONTA ECOLOGICA

Non avendo a disposizione per il Comune di Monteforte d'Alpone i dati procapite relativi alle categorie di consumo necessari per dare una stima dell'impronta ecologica del comune, il valutatore ha ritenuto opportuno utilizzare il dato nazionale e rapportarlo ai dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani: *"essendo l'impronta ecologica una valutazione sui flussi energetici necessari per assorbire le richieste di una determinata società, l'analisi dei rifiuti si presenta come un indicatore dei consumi, intesi come esito finale del flusso energetico"*.

Da tale analisi emerge come l'estensione del territorio comunale per soddisfare l'esigenza dell'impronta ecologica di 8.519 abitanti dovrebbe essere di circa 291 kmq, pari a 14 volte la sua estensione reale.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Il Rapporto Ambientale contiene la valutazione degli effetti delle azioni di piano sulle diverse componenti ambientali e socio-economiche, riportando gli articoli delle Norme Tecniche che le disciplinano.

Da tale valutazione emergono sia gli effetti positivi e negativi. Questi ultimi, in particolare, si riferiscono all'aumento della pressione antropica sul territorio conseguenti allo sviluppo del sistema insediativo, industriale e commerciale.

Per quanto riguarda il PRG vigente sono state esaminate le Zone Territoriali Omogenee di tipo C, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e la compatibilità con le scelte del Piano di Assetto del Territorio. Tuttavia, si evince che la quasi totalità delle suddette aree risulta attuata e che i soli interventi edilizi possibili sono quelli legati alla saturazione degli spazi interclusi, soprattutto nelle zone B, e alcuni puntuali interventi edilizi di iniziativa privata. Il PAT ha assunto le zone di sviluppo del PRG quali ambiti di urbanizzazione consolidata (aree trasformate e integrate nel tessuto urbanistico esistente). Ne consegue che la valutazione di sostenibilità del carico insediativo aggiuntivo è focalizzata sugli ambiti individuati dal PAT.

La valutazione della sostenibilità è stata quindi sviluppata attraverso la verifica dell'attitudine alla trasformazione degli ambiti, prendendo in considerazione:

- la minimizzazione dell'utilizzo delle risorse non rinnovabili;
- il mantenimento e miglioramento della qualità del suolo, delle risorse idriche e della stabilità di versante;
- il mantenimento e miglioramento dell'ambiente locale e del contesto paesaggistico.

Tale valutazione si basa sull'utilizzo di un set di indicatori, di carattere generale, ai quali è stato attribuito un valore rappresentativo della qualità. Nella valutazione di compatibilità delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" si è tenuto conto:

- della dotazione infrastrutturale dell'area – reti e servizi presenti o limitrofi;
- della qualità della connessione viaria al centro urbano;
- dell'idoneità dei terreni alla realizzazione di opere antropiche;
- della necessità di tutelare l'integrità del suolo e ridurre al minimo il rischio di inquinamento del complesso reticolo idrografico della pianura agraria di Monteforte;
- della salvaguardia dei coni visuali e del paesaggio in generale, fondamentale prerogativa della sfera turistica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Gli effetti negativi attengono perlopiù l'ideoneità dei terreni alla trasformazione antropica (terreni idonei a condizione), la tutela dell'integrità del suolo e la riduzione del rischio di inquinamento del reticolo idrografico sotterraneo (permeabilità delle aree, ristagno idrico, difficoltà di deflusso).

Approfondimenti acquisiti in sede istruttoria

In sede istruttoria è emersa la necessità di richiedere degli approfondimenti su alcune azioni di piano rappresentate sull'elaborato 4 "carta della Trasformabilità, per le quali si riporta di seguito una sintesi delle integrazioni acquisite.

Ambiti di edificazione diffusa

Il PAT individua quattro aree di edificazione diffusa, identificabili con i SubATO 6a "Zonato Sud", 6b "Monte Riondo", 8a "Via Bosco Est" e 8b "Via Bosco Ovest": si tratta di ambiti interessati da edilizia residenziale a bassa densità, per i quali il Piano degli Interventi dovrà disciplinare gli interventi edilizi ricadenti al loro interno, nel rispetto del valore ambientale del territorio.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 49 delle Norme Tecniche, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, purché nel rispetto delle disposizioni normative della pianificazione sovraordinata e dello stesso PAT. Un approccio finalizzato alla saturazione degli spazi interclusi ed al riconoscimento di un limite allo sviluppo insediativo, mantenendo inalterata l'integrità del territorio agricolo circostante.

L'area di edificazione diffusa non può generare ambiti di sviluppo insediativo esterni alla stessa, ad esclusione di quelli previsti dal PAT nel SubATO 6b "Monte Riondo".

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

Si tratta dell'individuazione strategica di quattro ambiti di trasformazione urbanistica caratterizzati da rilevanti obiettivi di interesse pubblico e generale, all'interno dei quali si intendono realizzare importanti dotazioni territoriali per la qualità urbana e ambientale del territorio. In particolare, sono individuati due ambiti a Sud delle frazioni di Costalunga e Brognoligo, il cui interesse strategico è legato alla possibilità di introdurre quote di Edilizia Residenziale Pubblica all'interno degli ambiti di sviluppo edilizio. Altri due ambiti sono individuati all'interno del Capoluogo e coincidono con gli Ambiti di riqualificazione: si tratta di riconvertire ad uso residenziale alcuni immobili utilizzati ad uso artigianale produttivo, mediante l'istituto della Perequazione, al fine di incrementare la dotazione di servizi pubblici in ambito urbano. Tali Accordi saranno affinati contestualmente al Piano degli Interventi.

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto

Il PAT individua i seguenti ambiti destinati ad ospitare nuovi servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza:

- ambito in località Brognoligo, destinato ad ospitare un bacino di laminazione;
- ambito a est del capoluogo con la doppia valenza di parco urbano e di bacino di laminazione;
- ambito a ovest del capoluogo per la realizzazione di un complesso scolastico.

Le prime due aree riguardano zone che, per la loro localizzazione e limitata alterazione antropica o per i valori ambientali e storico testimoniali che le caratterizzano, costituiscono gli ambiti preferenziali per l'istituzione di vasche di laminazione dell'acqua di esondazione, con la possibilità della formazione di parchi urbani vocati alla coltivazione. Detti ambiti, di proprietà privata, con la destinazione di vasca di laminazione delle acque di esondazione potranno svolgere ogni attività agricola, con la tassativa esclusione di qualsiasi edificazione.

Il terzo ambito interessa una zona di proprietà della parrocchia di Monteforte d'Alpone, individuata come possibile collocazione della scuola materna. Considerata la destinazione d'uso, la collocazione urbanistica e le caratteristiche ambientali dell'intervento, il valutatore ritiene che l'intervento sia compatibile con gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, ecologica e sociale.

Ambiti di riqualificazione e riconversione

Si tratta di due aree collocate nel cuore del capoluogo, attualmente interessate dalla presenza di immobili produttivi, in parte inutilizzati, per i quali si prevede l'opportunità di una riconversione con destinazione d'uso residenziale. Il valutatore afferma che si tratta di un intervento compatibile con i criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, in quanto ispirato ai principi di riuso e riqualificazione dell'esistente, alla riduzione del consumo di suolo agricolo, al miglioramento della qualità urbana, grazie anche alla previsione di nuovi servizi o attrezzature ad uso pubblico.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ambiti di riordino in zona agricola

Si tratta di Zone Territoriali Omogenee di tipo F previste dal PRG non ancora trasformate che il PAT intende riordinare con ripristino dell'attività agricola.

Ambito di riconversione per grandi strutture di vendita

Si tratta di una vasta area nella parte sud-ovest del territorio comunale, lungo il confine con il Comune di San Bonifacio, attualmente interessata dalla presenza di edifici produttivi parzialmente inutilizzati e di cattiva qualità per i quali è prevista la riqualificazione, mediante demolizione e ricostruzione, con modifica della destinazione d'uso da produttiva ad "area per grandi strutture di vendita".

Il Piano degli Interventi, con apposito strumento urbanistico attuativo, disciplinerà le modalità di intervento all'interno dell'ambito, anche in considerazione della presenza dell'area allagata. Linea preferenziale di sviluppo industriale nell'ATO I ad Est del centro abitato

L'area è interessata dalla presenza di:

- vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'Acqua
- ambiti interessanti per l'armatura ecologica;
- area esondabile o soggetta a ristagno idrico;
- fascia di ricarica degli acquiferi.

Il valutatore evidenzia che: *"Tali elementi non sono preclusivi alla destinazione di sviluppo insediativo dell'area, purché sia rispettata la continuità dell'armatura ecologica e siano adottate idonee misure di difesa dalle criticità idrogeologiche evidenziate; L'intervento potrà essere realizzato a condizione che sia osservato quanto indicato dagli articoli 23, 32 e 33 delle Norme Tecniche."*

MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

Il valutatore evidenzia che alcuni ambiti di sviluppo insediativo presentano delle criticità legate all'idoneità geologica dei terreni alla trasformazione, all'integrità del suolo ed al rischio idrogeologico. Per ciascuna di queste criticità, sono riportate le misure adottate del PAT per mitigare gli effetti indotti dalle azioni del Piano.

Le azioni significative per le quali sono previste delle misure di mitigazione sono:

- gli ambiti di sviluppo insediativo residenziale
- gli ambiti di sviluppo produttivo.

Il valutatore evidenzia che alcune delle misure di mitigazione adottate sono diventate parte integrante del Piano (come l'area adibita a bacino di laminazione ed a parco posizionata a "cuscinetto" dell'area di sviluppo produttivo) e del corpo normativo ad esso connesso.

Le azioni di mitigazione legate allo sviluppo insediativo prevedono:

- opere di mitigazione relative alla difesa degli insediamenti dalle problematiche di tipo idraulico ed idrogeologico, ove queste siano presenti;
- elementi di filtro tra l'area di sviluppo industriale e le aree agricole (area a parco con funzione di bacino di laminazione);
- azioni volte a favorire una mobilità locale sostenibile;
- potenziamento degli standard, soprattutto nelle località marginali;
- applicazione del credito edilizio per incentivare il recupero dell'esistente, gli interventi di bioedilizia e la ricomposizione degli elementi detrattori del paesaggio;
- forme di tutela e potenziamento della rete ecologica.

ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

Il Rapporto Ambientale sviluppa un'analisi dei diversi scenari di sviluppo individuati:

- a) probabile evoluzione "senza strumenti di pianificazione";
- b) scenario di attuazione del PRG;
- c) scenario di attuazione del Piano di Assetto del Territorio.

Per ciascuna componente ambientale è stato simulato il possibile andamento nel tempo: a ciascuna componente è stato attribuito un'indicazione qualitativa e quantitativa, così da poter confrontare i diversi scenari.

Opzione zero



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il valutatore considera quale possa essere lo scenario di sviluppo che verrebbe a delinearsi dando attuazione al PRG vigente per ciascuna componente ambientale:

Aria

A fronte di un incremento delle emissioni dovuto all'aumento della popolazione residente, il PRG individua alcuni tronchi stradali di progetto, al fine di snellire il traffico di attraversamento dei centri abitati, contribuendo, quindi, al miglioramento della qualità dell'aria. Tuttavia, il PRG manca di adeguati strumenti normativi volti a ridurre il peso delle emissioni prodotte dalle utenze residenziali ed industriali.

Acqua

Rispetto a questa componente il PRG definisce un apparato normativo, con il quale sono gestite le pratiche edilizie in relazione alla tutela dal rischio idrogeologico, ma non risultano percepite le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Suolo e sottosuolo

Il PRG introduce norme finalizzate alla gestione delle pratiche costruttive in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Per quanto riguarda il consumo di suolo il PRG individua le aree di espansione, privilegiando la saturazione dell'esistente (prevedendo il ricorso a strumenti come i Piani di recupero, i Piani particolareggiati, l'individuazione delle zone di degrado e dei manufatti da demolire in quanto non coerenti con il contesto territoriale in cui si trovano) e la compattazione dei nuclei urbani esistenti, definendone anche le tipologie costruttive ammesse.

Agenti fisici

Rispetto a questa componente il PRG riconosce le fasce di rispetto generate dagli elettrodotti e ne definisce la normativa. Relativamente agli impianti per la telefonia mobile prefigura un incremento della domanda legato all'aumento stimato della popolazione, a cui corrisponde una crescita del 50% del numero di impianti presenti sul territorio comunale.

Paesaggio

Rispetto a questa componente, il PRG individua gli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico e definisce le modalità attuative della normativa nazionale e regionale in materia di paesaggio. Tuttavia, le regole di gestione del paesaggio agricolo sono prevalentemente condizionate da fattori economici legati alla viticoltura.

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Il PRG vigente individua e disciplina gli ambiti sottoposti a vincolo archeologico. Inoltre, effettua una ricognizione ed una schedatura di oltre mille edifici aventi valenza culturale ed architettonica, attribuendone specifici gradi di protezione.

Flora, fauna e biodiversità

Il PRG classifica il territorio agricolo secondo varie categorie, in relazione al livello di naturalità ed al grado di presenza antropica, e definisce le pratiche d'uso ammesse al suo interno, ai fini della tutela della naturalità, con effetti diretti ed indiretti sul mantenimento della biodiversità.

Popolazione e sistema socio-economico

Con l'attuazione del PRG verrebbe incrementata sensibilmente l'offerta di alloggi, contribuendo, da un lato, al soddisfacimento delle esigenze dei residenti, dall'altro a richiamare nuove famiglie dai comuni limitrofi. A tal proposito il PRG individua il dimensionamento degli standard.

Dal punto di vista economico, pur rimanendo prevalente l'attività agricola, è definita la normativa per gli esercizi commerciali all'ingrosso ed al dettaglio, ma non vengono individuati ulteriori ambiti di possibile sviluppo.

Scenari alternativi

Le variabili rispetto alle quali sono state valutate le differenti alternative individuate all'interno dello scenario del PAT sono:

Diretrici di sviluppo insediativo

- 1.A - Sono previsti ambiti di sviluppo insediativo esclusivamente residenziali, a sud-est del capoluogo, lungo la viabilità di collegamento tra Monteforte e Costalunga, a Costalunga e Brognoligo, occupando le aree marginali. Nessuna area prevista per le località minori come Sarmazza.
- 1.B - Sono stati ipotizzati ambiti di sviluppo sia residenziale che produttivo e per il commercio all'ingrosso ed al dettaglio. U primi sono distribuiti prevalentemente negli spazi interclusi e già



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

compromessi di Costalunga e Brognoligo, oltre ad alcuni ambiti nelle località minori. Lo sviluppo produttivo è previsto in continuità dell'attuale zona produttiva del Capoluogo, mentre per il commerciale è prevista una riconversione di un'area lungo l'autostrada A4.

Sviluppo della rete viaria

1.A - Ipotesi di realizzazione di una nuova arteria stradale ad est del Capoluogo così da diminuire il traffico di attraversamento in direzione Nord-Sud.

1.B - Non è prevista nessuna realizzazione di nuove arterie di traffico.

Una volta definite le possibili alternative, è stata effettuata un'analisi comparativa, usando gli stessi indicatori utilizzati per le valutazioni precedenti.

Scenario di piano

Il valutatore afferma che i due scenari, sebbene siano piuttosto simili, manifestino alcune differenze che rendono preferibile il secondo scenario rispetto al primo.

Si riporta, pertanto, la descrizione dello scenario previsto per le diverse componenti ambientali nell'ipotesi di attuazione dello scenario assunto dal piano.

Aria

Lo scenario del PAT non prevede la realizzazione di nuovi assi stradali. Pertanto, per quanto riguarda le emissioni derivanti dal traffico veicolare sono attesi valori in linea con quelli attuali.

Relativamente alle emissioni dovute alla residenza ed alle attività produttive, nonostante sia previsto un incremento demografico, è prevista una loro riduzione. A tale scopo l'apparato normativo contiene direttive e prescrizioni per il futuro Piano degli Interventi in merito alla sostenibilità delle pratiche costruttive.

Acqua

Il Piano di Assetto del Territorio ha tra i suoi obiettivi la riduzione della pericolosità idraulica individuata dal PAI, particolarmente nella zona orientale del capoluogo. Inoltre sono state individuate due aree per la laminazione delle piene (a Costalunga e nel capoluogo).

Relativamente al fabbisogno idrico, a fronte dell'incremento demografico stimato, il valutatore prevede che esso rimanga inalterato, anche in virtù delle politiche di sensibilizzazione della cittadinanza verso un utilizzo sostenibile della risorsa.

Suolo e sottosuolo

Relativamente al consumo di suolo, il Piano individua le aree di espansione, privilegiando la saturazione dell'esistente (prevedendo il ricorso a strumenti come i Piani di recupero e gli Accordi pubblico-privati, l'individuazione delle zone di degrado e di ambiti di riqualificazione o riconversione).

Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Il PAT individua gli ambiti di pregio ambientale e paesaggistico: da un lato ne riconosce la loro valenza nel lungo periodo identificandoli quali elementi che costituiscono invarianti nel territorio di Monteforte d'Alpone, dall'altro prevede forme di tutela e valorizzazione degli stessi. Il PAT, inoltre, si propone di tutelare le componenti paesaggistiche sia di natura antropica che di carattere naturalistico, con l'intento di preservare i caratteri identitari riconoscibili nel comune.

Flora, fauna e biodiversità

Il PAT individua le pertinenze del torrente Alpone come ambiti di connessione naturalistica, la cui valenza è ulteriormente sottolineata dal corridoio ecologico che attraversa il territorio comunale secondo un orientamento est-ovest.

Popolazione e sistema socio-economico

Il PAT individua le zone di espansione sulla base del consolidamento dell'esistente con lo scopo di limitare, cercando di occupare i lotti interclusi rimasti liberi ed evitando così una dispersione insediativa che potrebbe sconvolgere le aree agricole che hanno mantenuto, ancor oggi, una discreta integrità. Per quanto riguarda le attività produttive il PAT individua un'area di sviluppo ad orientamento agroproduttivo contigua ad un'area produttiva esistente, oltre alla riorganizzazione di un'area commerciale lungo il percorso dell'Autostrada A4.

Il valutatore conclude che il PAT *"si presenta come lo strumento di pianificazione che riesce ad integrare e gestire le componenti territoriali nell'ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica."*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PROCESSO DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE

Dal Rapporto Ambientale si evince che Il processo di formazione del Piano e della sua contemporanea valutazione ambientale ha coinvolto i soggetti pubblici, privati, portatori di interessi diffusi, mediante:

- la pubblicazione degli avvisi di avvio dei procedimenti su quotidiani a tiratura locale, manifesti e comunicazioni inviate direttamente ai cittadini ed alle parti economiche e sociali;
- la pubblicizzazione delle informazioni mediante:
 - quattro assemblee pubbliche informative sul processo di valutazione;
 - una consistente fase concertativa;
 - pubblicazione degli elaborati sul sito istituzionale;
 - comunicazione alle rappresentanze politiche.

I risultati delle varie fasi concertative hanno portato a:

- un progressivo avvicinamento, soprattutto da parte della cittadinanza, alle questioni e alle dinamiche proprie del PAT;
- una collaborazione continua nel processo di miglioramento e perfezionamento degli elaborati del PAT;
- creare una discussione propositiva attorno alle tematiche costituenti il Piano;
- raccogliere proposte e istanze relative ai temi del PAT.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Nel territorio comunale non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS). Sono presenti due SIC a circa 7 km di distanza dai confini comunali:

- IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine";
- IT3220037 "Colli Berici"

Il valutatore ha dichiarato (con nota prot. n. 7364 del 31.05.2013 del Comune di Monteforte d'Alpone ed acquisita al prot. reg. n. 233549 del 03.06.2013) la non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10.10.2006, individuando la fattispecie di esclusione di cui al par. 3, lettera B, punto VI della DGR.

Con relazione istruttoria n. 120/2013 del 03.06.2013 il Servizio Pianificazione Ambientale della UP Coordinamento Commissioni, prendendo atto della Dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza, ha dichiarato che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale individua gli indicatori da monitorare, la periodicità, le unità di misura e le autorità preposte ad effettuare la misurazione.

OSSERVAZIONI AL PAT

Con nota prot. n. 3974 del 18.03.2013 il Comune ha inviato copia della nota con cui il responsabile del procedimento dichiara che sono state presentate otto osservazioni entro i termini di legge e una osservazione fuori termine e che nessuna osservazione riguarda specificatamente la proposta di Rapporto Ambientale o questioni ambientali.

- L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:
Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Tuttavia il Rapporto Ambientale non riporta le analisi relative svolte in sede di Rapporto Ambientale Preliminare, pur contenendo alcuni approfondimenti del quadro conoscitivo ambientale riferiti agli indicatori individuati per le diverse componenti ambientali.

In sede istruttoria è emersa inoltre la necessità di acquisire ulteriori integrazioni/chiarimenti. Il Comune ha pertanto integrato il Rapporto Ambientale con quanto richiesto relativamente alle componenti *Acqua, Suolo e sottosuolo, Flora, fauna e biodiversità e Agenti fisici*.

Si ritiene pertanto che, prima dell'approvazione del Piano, il Rapporto Ambientale debba essere integrato con i contenuti del capitolo *"Lo stato attuale dell'ambiente"* del Rapporto Ambientale Preliminare, aggiornato con le prescrizioni del parere ARPAV n. 120330 del 05.10.2010 e con le integrazioni presentate con note prot. n. 6674 del 20.05.2013 e prot. n. 7475 del 03.06.2013.

Ciò considerato e premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione. Atteso, tuttavia, che parte del territorio comunale ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea, si ritiene che debba essere inserita nelle Norme Tecniche una disposizione che preveda la verifica dell'inesistenza di effetti negativi sulla falda in caso di realizzazione di piani interrati e seminterrati;

Considerato inoltre il potenziale rischio di inquinamento della falda sotterranea e l'obiettivo del PAT di ridurre il rischio di percolazione dell'azoto, dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità evidenziate, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011.

Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi/azioni tra i quali:

- Riduzione del rischio di percolazione dell'azoto
- Individuazione degli ambiti di rischio idrogeologico
- Individuazione di aree per la laminazione delle piene
- Individuazione e tutela degli elementi rappresentativi del patrimonio ambientale e paesaggistico
- Valorizzazione dell'area collinare
- Conservazione e valorizzazione dei centri storici, delle ville e dei borghi rurali
- Recupero e valorizzazione di itinerari d'interesse storico-ambientale
- Salvaguardia dei valori antropologici presenti sul territorio
- Favorire l'esercizio di attività agricole biocompatibili
- Conservazione o ricostruzione del paesaggio vitivinicolo
- Sviluppo di attività integrative al reddito (servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero, per la ricettività, per la ristorazione e per l'agriturismo)
- Definizione dei margini dell'edificazione
- Privilegiare la saturazione dei tessuti urbani
- Favorire il riuso dell'esistente
- Promuovere il recupero dei tracciati esistenti su scala comunale
- Favorire la mobilità pedonale a scala locale
- Creazione di un sistema produttivo integrato a scala locale
- Promozione di un'agricoltura sostenibile e mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali
- Individuazione di spazi per l'integrazione con le attività agricole (agricampeggi, agriturismo, bed and breakfast)
- Aumentare la disponibilità di edilizia convenzionata
- Attivazione di un procedura di pianificazione partecipata

Nel Rapporto Ambientale è svolta un'analisi di confronto tra le azioni del Piano di Assetto del Territorio e principi di sostenibilità ambientale, dalla quale emerge la complessiva coerenza del Piano. Il valutatore afferma inoltre che è stata valutata la coerenza tra le diverse azioni di Piano e che il PAT, oltre ad essere coerente con gli obiettivi di sostenibilità, presenta una struttura organica di azioni che costituiscono la base per lo sviluppo sostenibile del comune.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, contiene la verifica della coerenza delle azioni del Piano con gli obiettivi strategici del PTRC, con il Documento Preliminare del PTCP di Verona e con il Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino dell'Adige, le cui previsioni sono state recepite nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e nelle Norme Tecniche.

Nel Rapporto Ambientale, inoltre, è svolta un'analisi di confronto tra le azioni del PAT e la pianificazione di livello superiore e dei comuni limitrofi.

Il Rapporto Ambientale sviluppa un'analisi di diversi scenari di sviluppo (probabile evoluzione senza strumenti di pianificazione, scenario di attuazione del PRG, scenario di attuazione del PAT). Tuttavia, si evidenzia che il primo scenario non può essere considerato una ragionevole e reale alternativa allo scenario di piano, in quanto non è ipotizzabile uno scenario che contempli l'assenza delle previsioni dei piani sovraordinati alle quali il Comune deve comunque attenersi.

Ciò posto, il Rapporto Ambientale riporta una descrizione dello scenario derivante dalla completa attuazione del PRG vigente, dalla quale emerge che il PRG manca di adeguati strumenti normativi volti a ridurre il peso delle emissioni prodotte dalle utenze residenziali ed industriali e che non ha recepito le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Si ritiene, pertanto, che in sede di attuazione le misure di mitigazione/compensazione individuate nel Rapporto Ambientale, nonché le indicazioni fornite dalle autorità ambientali consultate, debbano essere estese anche alle parti non attuate del vigente PRG.

Atteso che il PAT individua quattro aree di edificazione diffusa, all'interno delle quali *"sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto delle disposizioni normative della pianificazione sovraordinata e dello stesso Piano di Assetto del Territorio (PAT). Un approccio finalizzato alla saturazione degli spazi interclusi ed al riconoscimento di un limite allo sviluppo insediativo, mantenendo inalterata l'integrità del territorio agricolo circostante. L'area di edificazione diffusa non può generare ambiti di sviluppo insediativo esterni alla stessa, ad esclusione di quelli previsti dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) nel SubATO 6b "Monte Riondo."*, si ritiene che i perimetri degli ambiti dell'edificazione diffusa individuati sull'elaborato 4.2 "Carta della Trasformabilità" debbano essere, comunque, attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale, nonché in relazione agli obiettivi di tutela di cui all'art. 44 delle NT;

In sede istruttoria sono stati acquisiti degli approfondimenti valutativi su alcuni argomenti/azioni di piano dei quali si riporta di seguito una sintesi.

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

Si tratta dell'individuazione strategica di quattro ambiti di trasformazione urbanistica caratterizzati da rilevanti obiettivi di interesse pubblico e generale, all'interno dei quali è prevista la realizzazione di importanti dotazioni territoriali per la qualità urbana e ambientale del territorio. In particolare, sono individuati due ambiti a sud delle frazioni di Costalunga e Brognoligo, il cui interesse strategico è legato alla possibilità di introdurre quote di Edilizia Residenziale Pubblica all'interno degli ambiti di sviluppo edilizio. Altri due ambiti sono individuati all'interno del capoluogo coincidenti con gli ambiti di riqualificazione: si tratta di riconvertire ad uso residenziale alcuni immobili utilizzati ad uso artigianale produttivo, mediante l'istituto della perequazione, al fine di incrementare la dotazione di servizi pubblici in ambito urbano. Tali accordi saranno affinati contestualmente al Piano degli Interventi.

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza di progetto

Il PAT individua i seguenti ambiti destinati ad ospitare nuovi servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza:

- ambito in località Brognoligo, destinato ad ospitare un bacino di laminazione;
- ambito a est del capoluogo con la doppia valenza sia di parco urbano che di bacino di laminazione;
- a ovest del capoluogo per la realizzazione di un complesso scolastico.

Le prime due aree riguardano zone che, per la loro localizzazione e limitata alterazione antropica, o per i valori ambientali o storico testimoniali che le caratterizzano, costituiscono gli ambiti preferenziali per l'istituzione vasche di laminazione dell'acqua di esondazione, con la possibilità della formazione di parchi urbani vocati alla coltivazione. Detti ambiti, di proprietà privata, con la destinazione di vasca di laminazione delle acque di esondazione potranno svolgere ogni attività agricola, con la tassativa esclusione di qualsiasi edificazione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il terzo ambito interessa una zona, di proprietà della parrocchia di Monteforte d'Alpone, individuata come possibile collocazione della scuola materna. Considerata la destinazione d'uso, la collocazione urbanistica e le caratteristiche ambientali dell'intervento, il valutatore ritiene che esso sia compatibile con gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, ecologica e sociale.

Ambiti di riqualificazione e riconversione

Si tratta di due aree collocate nel cuore del capoluogo, attualmente interessate dalla presenza di immobili produttivi, in parte inutilizzati, per i quali si prevede l'opportunità di una riconversione con destinazione d'uso residenziale. Il valutatore afferma che si tratta di un intervento compatibile con i criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, in quanto ispirato ai principi di riuso e riqualificazione dell'esistente, alla riduzione del consumo di suolo agricolo, al miglioramento della qualità urbana, grazie anche alla previsione di nuovi servizi o attrezzature ad uso pubblico.

Gli interventi previsti all'interno degli ambiti di riqualificazione e riconversione sono soggetti a programmazione concertata, mediante l'impiego di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/2004 e dell'istituto della perequazione urbanistica.

Ambiti di riordino in zona agricola

Si tratta di Zone Territoriali Omogenee di tipo F previste dal PRG non ancora trasformate, che il PAT intende riordinare con ripristino dell'attività agricola.

In sede istruttoria è stato chiarito che l'azione "Ambiti di riordino in zona agricola" è impropriamente riferita all'art. 38 delle Norme Tecniche e che l'azione va, invece, riferita all'art. 45 "Zona agricola di ammortizzazione e transizione", in quanto in questi ambiti valgono le disposizioni dell'articolo 45.03.

Ambito di riconversione per grandi strutture di vendita

Si tratta di una vasta area nella parte sud-ovest del territorio comunale, lungo il confine con il comune di San Bonifacio, attualmente interessata dalla presenza di edifici produttivi parzialmente inutilizzati per i quali si auspica una riqualificazione, mediante demolizione e ricostruzione, con cambiamento della destinazione d'uso da produttiva ad "area per grandi strutture di vendita".

Il Piano degli Interventi, con apposito strumento urbanistico attuativo, disciplinerà le modalità di intervento all'interno dell'ambito, anche in considerazione della presenza dell'area allagata.

Linea preferenziale di sviluppo industriale nell'ATO 1 ad est del centro abitato

L'area è interessata dalla presenza di:

- vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'Acqua
- ambiti interessanti per l'armatura ecologica;
- area esondabile o soggetta a ristagno idrico;
- fascia di ricarica degli acquiferi.

Il valutatore evidenzia che *"tali elementi non sono preclusivi alla destinazione di sviluppo insediativo dell'area, purché sia rispettata la continuità dell'armatura ecologica e siano adottate idonee misure di difesa dalle criticità idrogeologiche evidenziate; L'intervento potrà essere realizzato a condizione che sia osservato quanto indicato dagli articoli 23, 32 e 33 delle Norme Tecniche."*

Alla luce di quanto sopra riportato e considerato che il Rapporto Ambientale non contiene una valutazione esaustiva degli effetti ambientali degli ambiti individuati sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" o nelle Norme Tecniche, quali *"contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi", "aree di riqualificazione e riconversione", "aree idonee per interventi di trasformazione urbanistica, finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale", e "ambito di riconversione per grandi strutture di vendita"*, si ritiene che gli stessi debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

Per quanto riguarda la linea preferenziale di sviluppo industriale nell'ATO 1 ad Est del centro abitato e l'ambito destinato a parco urbano e a bacino di laminazione si ritiene che l'art. 50 delle Norme Tecniche debba essere integrato con opportune prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità idrogeologiche evidenziate e a garantire il rispetto della continuità dell'armatura ecologica.

Per quanto riguarda la VINCA il valutatore ha dichiarato (con nota prot. n. 7364 del 31.05.2013 del Comune di Monteforte d'Alpone ed acquisita al prot. reg. n. 233549 del 03.06.2013) la non necessità della procedura di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10.10.2006, individuando la fattispecie di esclusione di cui al par. 3, lettera B, punto VI della DGR.

Con relazione istruttoria n. 120/2013 del 03.06.2013 il Servizio Pianificazione Ambientale della UP Coordinamento Commissioni, prendendo atto della Dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza, ha dichiarato che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

Relativamente al monitoraggio si ritiene che l'Amministrazione comunale, coinvolgendo le competenti Autorità Ambientali, debba applicare nel corso di attuazione del Piano il monitoraggio proposto, inserendo l'indicatore qualità delle acque superficiali (indice LIMeco).

Si ritiene inoltre che prima dell'approvazione debba essere verificata con ARPAV la scelta degli indicatori da monitorare e concordato un eventuale coinvolgimento dell'Agenzia nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.

Con nota prot. n. 3974 del 18.03.2013 il Comune ha inviato copia della nota con cui il responsabile del procedimento ha dichiarato che sono state presentate otto osservazioni entro i termini di legge e una osservazione fuori termine e che nessuna osservazione riguarda specificatamente la proposta di Rapporto Ambientale o questioni ambientali.

In conclusione, la metodologia di valutazione del Piano, di natura qualitativa, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione.

Considerata l'entità delle strategie del piano, alla luce dei chiarimenti acquisiti, nonché in relazione alle sopra riportate considerazioni e valutazioni, si ritiene che:

- con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati;
- con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PAT,
- con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Monteforte d'Alpone (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI**1. prima dell'approvazione del Piano:**

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

- 1.1.1. all'interno dell'articolo 57 dovrà essere riportata la seguente disposizione: "*Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:*

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

MATRICE INDICATORI DA MONITORARE						
INDICATORE	DISPONIBILITÀ	STATO ATTUALE	STATO AUSPICABILE	TREND ATTUALE	TEMPISTICA DEL RILIEVO	ENTE RESPONSABILE
Polveri sottili inalabili PM ₁₀ Numero sforamenti	D	⊗ 107	↑↑	↑↑	B	ARPAV
Ozono (O ₃)	D	⊗ 74µg/mc	↑↑	↑↑	B	ARPAV
Popolazione allacciata alla rete idrica	D	⊗ 7800 (2006)	↔	↔	B	VR3
Inserire indicatori qualità delle acque						
Aree a rischio PAI	D	⊗ 237 ha.	↑↑	?	L	Autorità di Bacino
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	D	⊗ 1.576 ha	↔	↓↓	B	Comune
Superficie urbanizzata	D	⊗ 460 ha.	↔	↓↓	B	Comune
Densità impianti e siti per radiocomunicazioni e telefonia mobile	D	⊗ 0,392/kmq.	↔	↓↓	B	Comune
Stato di attuazione del piano acustico comunale	D	⊗ Adottato	↔	↔	L	Comune
Aree sottoposte a tutela	D	⊗ 78%	↔	↔	L	Comune
Grado di compattezza degli habitat	D	⊗ 0,055	↑↑	↔	M	Comune - professionisti
Habitat standard	D	⊗ 1.899 mq/ab	↑↑	↔	M	Comune - professionisti
Superfici agricole a vigneto	D	⊗ 623 ha.	↔	↔	M	Comune
Estensione dei percorsi storico-naturalistici	D	⊗ 5,3 km.	↑↑	↔	B	Comune
Superficie ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico	D	⊗ 75%	↔	↔	M	Comune
Numero di edifici vincolati con grado di protezione	D	⊗ 1237	↔	↔	L	Comune
Ambiti oggetto di riqualificazione	D	⊗ 0,14 kmq	↑↑	↔	B	Comune
Ambiti sottoposti a vincolo archeologico	D	⊗ 0,04 kmq	↔	↔	L	Comune
Centro Storico	D	⊗ 0,41 kmq	↑↑	↔	M	Comune
Andamento popolazione residente	D	⊗ 8.518	↑↑	↑↑	B	Comune
Imprese in agricoltura	D	⊗ 515	↑↑	↓↓	B	CCIAA
Imprese nel settore costruzioni	D	⊗ 172	↑↑	↑↑	B	CCIAA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Imprese nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio	D	☺ 130	↑↑	↑↑	B	CCIAA
Percentuale di raccolta differenziata	D	☺/ 48,2%	↑↑	↑↑	B	VR3

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.1.3. dovrà essere inserita una disposizione che preveda la verifica dell'inesistenza di effetti negativi sulla falda in caso di realizzazione di piani interrati e seminterrati; atteso inoltre il potenziale rischio di inquinamento della falda sotterranea e l'obiettivo del PAT di ridurre il rischio di percolazione dell'azoto, dovranno essere individuate idonee prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità evidenziate, in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011.

1.1.4. Alla fine dell'art. 36 dovrà essere inserito il seguente periodo: "i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi dovranno essere sottoposti a verifica di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012.”.

- 1.1.5. Alla fine dell'art. 37 dovrà essere inserito il seguente periodo: *“le aree idonee per interventi di trasformazione urbanistica, finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012.”.*
 - 1.1.6. Alla fine dell'art. 38 dovrà essere inserito il seguente periodo: *“gli ambiti di riqualificazione e riconversione dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07.08.2012.”.*
 - 1.1.7. Alla fine dell'art. 48 dovrà essere inserito il seguente periodo: *“l'ambito di riconversione per grandi strutture di vendita dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.”.*
 - 1.1.8. Alle fine dell'art. 50 dovranno essere inserite le opportune prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità idrogeologiche evidenziate e a garantire il rispetto della continuità dell'armatura ecologica;
 - 1.2. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle NTA delle linee guida e di tutte le misure di mitigazione e compensazione individuate nel Rapporto Ambientale come integrato con note prot. n. 6674 del 20.05.2013 e prot. n. 7475 del 03.06.2013.
 - 1.3. I perimetri degli ambiti a edificazione diffusa individuati sull'elaborato 4.2 “Carta della Trasformabilità” dovranno essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale, nonché in relazione agli obiettivi di tutela di cui all'art. 44 delle NT.
 - 1.4. nella legenda dell'elaborato 4.2 “carta della Trasformabilità”, dovrà essere corretto il riferimento normativo degli “ambiti di riordino in zona agricola”, sostituendo le parole art. 38 con art. 45.
 - 1.5. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con i contenuti del capitolo “Lo stato attuale dell'ambiente” del Rapporto Ambientale Preliminare, aggiornato con le prescrizioni del parere ARPAV n. 120330 del 05.10.2010 sul Rapporto Ambientale Preliminare, nonché con le integrazioni presentate con note prot. n. 6674 del 20.05.2013 e prot. n. 7475 del 03.06.2013.
 - 1.6. Dovrà essere verificata con ARPAV la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale coinvolgimento dell'Agenzia nelle attività di monitoraggio del Piano.
 - 1.7. Dovrà essere verificata la coerenza del Piano con la “2^ Variante al piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006” adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige con delibera n. 1/2012 del 09.11.2012.
 - 1.8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
 - 1.9. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune con note prot. n. 6674 del 20.05.2013 e prot. n. 7475 del 03.06.2013 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
 - 1.10. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 1.11. Il Comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con note prot. n. 6674 del 20.05.2013 e prot. n. 7475 del 03.06.2013, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 2. in sede di attuazione del Piano:**
- 2.1. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 2.2. Le misure di mitigazione/compensazione individuate nel Rapporto Ambientale, nonché le indicazioni fornite dalle autorità ambientali consultate, dovranno essere estese anche alle parti non attuate del vigente PRG.
- 2.3. L'attuazione degli interventi previsti nell'ATO 1, individuati con la linea preferenziale di sviluppo industriale ad est del centro abitato di Monteforte d'Alpone, è subordinata alla realizzazione della strada arginale di contenimento del bacino di laminazione.
- 2.4. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.6. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)

Ing. Silvano Vernizzi

Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l'Ambiente)

Ing. Mariano Carraro

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 19 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 109 DEL 24 SET. 2013

OGGETTO: Comune di Monteforte d'Alpone (VR).
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Quadro Conoscitivo. Assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità, art. 11, L.R. 11/2004.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT di Monteforte d'Alpone. Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRIGENTE REGIONALE

DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta Regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.
- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;
- con DGR 3609/2005 la Regione ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- con DGR 3958/2006 la Regione ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeric e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti nell'allegato "A", DGR 3958/2006; in particolare, al punto 2.3 del predetto allegato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, sono espressi con un valore numerico compreso tra "0" e "1", estremi inclusi;
- il comune di Monteforte d'Alpone in data 30.05.2006 ha sottoscritto con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, un accordo di copianificazione per la redazione del proprio PAT;
- in applicazione di tale accordo il comune, in data 31.03.2009, ha formalmente trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004; detti archivi sono stati poi successivamente integrati.

Mod. A - originale

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Monteforte d'Alpone, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A", DGR 3958/2006;
- in base alle verifiche eseguite, riassunte nell'Istruttoria Tecnica di cui all'**Allegato A** del presente decreto, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.
- si rileva peraltro che non sono stati individuati i terreni di uso civico, di cui alla L.R. 31/1994 e L. 1766/1927, (tema c1102 Vincoli - classe c1102171 del quadro conoscitivo); sarà necessario pertanto prescrivere che la verifica dell'esistenza di terreni di uso civico nel territorio comunale venga effettuato in fase di formazione della prima variante al PI e del conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo e degli elaborati di piano.

RICHIAMATA l'opportunità di esprimere il grado di sufficienza rilevato con la notazione definita al punto 2.3 dell' Allegato "A", DGR 3958/2006;

RICHIAMATO il capitolo 3 dell'allegato A, DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;

RICHIAMATO l'art. 11 bis, L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;

RICHIAMATA la necessità per il comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10, L.R. 11/2004;

VISTA la L. 16.06.1927, n. 1766 "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 751/1924, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 1484/1924, che modifica l'art. 26, R.D. 751/1924, e del R.D. 895/1926, che proroga i termini assegnati dall'art. 2, R.D. 751/1924";

VISTA la L.R. 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art.50, L.R. 11/2004. Approvazione";

VISTA la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, L.R. 01/1997)";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";


VISTA la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ".

DECRETA

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, la sufficienza dell'Indice Complessivo di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,994;
3. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza dell'Indice di Qualità degli archivi digitali del PAT in oggetto con il seguente valore: 0,984;
4. di prescrivere che la verifica dell'esistenza di terreni di uso civico nel territorio comunale venga effettuata in fase di formazione della prima variante al PI e del conseguente aggiornamento del quadro conoscitivo e degli elaborati di piano;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

- arch. Vincenzo Fabris -





Pagina finale della procedura di controllo
Rilevazione degli indici di qualità

PAT N. 136 CD N. 1284
Comune di Montebelluna d'Alpone

24 SET. 2013

Allegato A-DDR n. 103 del

ID PAT	D CD	D TOT	D N CTRL (dato fisso 12)	D N TIPOERR (calcolato)	D N ERR (calcolato)	D N ERRCODGRP	D N ERRCODMAT
136	1364	177	12	2124	9	0	0
C TOT	C N CTRL (dato fisso 13)	C N TIPOERR (calcolato)	C N ERR (calcolato)	C N ERRCODGRP	C N ERRCODMAT		
124	13	1512	2	0	0		
N XML CTRL	N TOT FIELD XML CTRL	TOT ERR XML COMUNE (non viene sommato)	TOT ERR XML COMUNE TOT	ERR DBF VALPRED	ERR DBF DOM		
156	5570	106	57	0	0		
N DBF CTRL DOM	N TOT FIELD DBF CTRL DOM	ERR DBF TOT (calcolato)	ERR DBF POSIZIONE	ERR DBF NOFIELD			
28	44	2915	0	0			
N DBF CTRL POSIZIONE	N TOT FIELD DBF CTRL POS	ERR DBF CAMPI (calcolato)					
55	236	0					
IND A	IND B1	IND B2	IND C				
DIR	100	98.05694754	100	98.50693864	0.984651574	0.984027595	
CLAS	99.87583052	100	100	100	100	100	
TOT	99.93796526	100	100	100	100	100	
Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	
A	B1	B2	C				
19.88756305	78.47756835	82	80	98.40275946			

SI PUO' RICHIEDERE ALLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO - UFFICIO MONITORAGGIO DATI TERRITORIALI E QUADRI CONOSCITIVI - L'INTERA DOCUMENTAZIONE
GENERATA DALLA PROCEDURA DI CONTROLLO.